



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 108

DATA PUBBLICAZIONE 20/6/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 431 della L.N.D.)	2
1.2. Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dal Comitato e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 439 della L.N.D.).....	2
1.3. Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 440 della L.N.D.).....	2
1.4. Modifiche Regolamentari (dal comunicato ufficiale n. 442 della L.N.D.)	3
1.5. Gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 453 della L.N.D.).....	3
1.6. Segreteria L.N.D.	3
1.6.1. Graduatoria Premio Disciplina Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e Campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico - stagione sportiva 2023/2024.....	3
1.6.2. Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 n.o.i.f.) - respinti	37
1.6.3. Provvedimento di svincolo dei calciatori per diritto sportivo conseguente a decadenza del tesseramento (art. 32 bis n.o.i.f.) – respinti	38
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	38
2.1. Segreteria S.G.S.....	38
2.1.1. Ripristino Attività	38
2.1.2. Summer Camp 2024.....	38
2.2. Modifiche al programma gare	39
2.2.1. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	39
3. RISULTATI.....	39
4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	48
5. CORTE FEDERALE D'APPELLO.....	61

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 431 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 521/AA al n. 528/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 431 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 439 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 244/A della F.I.G.C. pervenuto per il tramite del comunicato ufficiale n. 439 della L.N.D. inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 440 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 245/A della F.I.G.C. pervenuto per il tramite del comunicato ufficiale n. 440 della L.N.D. inerenti i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025.

1.4. Modifiche Regolamentari (dal comunicato ufficiale n. 442 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 247/A della F.I.G.C., pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 442 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 453 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 453 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.6. Segreteria L.N.D.

1.6.1. GRADUATORIA PREMIO DISCIPLINA CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E CAMPIONATI E TORNEI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si rendono note le graduatorie del “Premio Disciplina” relative alla stagione sportiva 2023/2024 elaborate secondo i parametri statuiti dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio comunicato ufficiale N°143 del 8/11/2016 e dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con proprio comunicato ufficiale N°1 del 1/7/2023.

Le Società in grassetto riceveranno materiale ed attrezzature sportive come da delibera del Consiglio Direttivo del 12 Dicembre 2023.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª PRO NOVARA	12,60
2ª VOLPIANO PIANESE	13,50
3ª BULE'BELLINZAGO	15,00
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	15,60
SALUZZO	16,65
A.C.CUNEO 1905 OLMO	19,00
CALCIO SETTIMO	20,60
PRO DRONERO	22,30
BIELLESE 1902	23,40
LASCARIS	23,60
VANCHIGLIA 1915	24,30
S.D. SAVIO ASTI	25,25
MORETTA	25,30
PRO EUREKA	26,60
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	28,50

AYGREVILLE CALCIO	29,10
CAVOUR	29,95
ALICESE ORIZZONTI	30,90
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	31,55
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	32,55
STRESA VERGANTE	32,65
BORGARO NOBIS 1965	35,30
LUESE CRISTO ALESSANDRIA	41,35
ALPIGNANO	45,25
CHERASCHESE 1904	50,85
A.S.D. CITTA DI COSSATO	52,25
VILLAFRANCA	53,25
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	53,85
PRO VILLAFRANCA	63,00
ACQUI F.C. SSDARL	73,30
VERBANIA CALCIO	77,20
GIOVANILE CENTALLO 2006	94,55

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	9,30
2ª L.G. TRINO	11,40
3ª DRUENTINA	13,20
4ª CAMERI CALCIO	15,65
5ª IVREA CALCIO ASD	16,50
6ª FULGOR RONCO VALDENGO	16,80
SCARNAFIGI	16,85
OVADESE SSDARL	17,75
CASTELLAZZO B.DA	18,00
COLLERETTO G.PEDANEA	18,15
LUSERNA	19,05
POL.AD UNION BB VALLESUSA	19,20
VALLORCO	19,25
CITTA DI CASALE	19,80
DUFOUR VARALLO	20,70
PSG SSDARL	20,70
SAVIGLIANESE FBC 1919	21,20
VENARIA REALE	21,20
LESNA GOLD	21,65
VALDUGGIA CALCIO	21,80
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	22,35
QUINCINETTO TAVAGNASCO	23,75
S.SEBASTIANO	23,95
BARCANOVA CALCIO	24,45
CE.VER.SA.MA BIELLA	25,25
PANCALIERICASTAGNOLE	26,90
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	27,40
MONTANARO	27,85
VALDILANA BIOGLIESE	28,45
ALBESE CALCIO	28,55
V.D.A. CHARVENSOD	28,60
SANTOSTEFANESE	28,65

BRIGA	29,30
CHIAVAZZESE 75	29,75
LUCENTO	29,95
SPARTAK SAN DAMIANO	30,40
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	32,60
VILLARBASSE	33,15
SPAZIO TALENT SOCCER	34,00
SOMMARIVA PERNO	35,25
ARONA CALCIO	36,45
MONREGALE CALCIO	37,30
PEDONA BORGO S.D.	37,85
GAVIESE	38,20
CARIGNANO A.S.D.	38,35
GASSINOSANRAFFAELE	38,75
VILLASTELLONE CARIGNANO	39,20
FERIOLO CALCIO	39,30
CALCIO NOVESE	39,75
JUVENTUS DOMO	40,25
KL PERTUSA	41,05
CANELLI 1922	41,85
SAN GIACOMO CHIERI	43,15
MOMO ATLETICO CALCIO	45,50
BENARZOLE 2012	46,70
S.SECONDO A.S.D.	46,90
INFERNOTTO CALCIO	47,00
BUSCA 1920 A R.L.	47,60
CENISIA A R.L.	48,35
ARQUATESE VALLI BORBERA	58,95
CAFASSE BALANGERO	60,15
FELIZZANO 1920	62,25
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	73,90
CARRARA 90	85,75

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ORNAVASSESE	6,75
2ª DON BOSCO ASTI	8,85
3ª ASCA	10,75
4ª BUTTIGLIERESE 95	11,55
5ª AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	11,70
6ª SALE	13,80
7ª COSTIGLIOLE F.C.	14,20
8ª UNION NOVARA	14,25
9ª SIZZANO	14,65
10ª TROFARELLO 1927	15,25
11ª LIVORNO FERRARIS BIANZE	15,90
12ª PINEROLESE SPORT P.R.P.	16,50
ORBASSANO CALCIO	16,95
FULVIUS 1908	17,35
MURAZZO	17,85
VIRTUS VILLADOSSOLA	18,10
CALCIO VOGOGNA	18,20

MAPPANESE	18,25
CARPIGNANO	18,60
AGRANO SPORTIVA	18,65
CIT TURIN LDE	18,75
MIRAFIORI A.S.D.	18,90
SANT ALBANO	19,05
BOVES MDG CUNEO	19,60
POL. FRUGAROLESE	20,05
BISALTA	20,20
FOOTBALL CLUB VIGONE	20,20
BOSCONERESE A.S.D.	20,40
LA VISCHESE	20,50
CORIO	20,65
BACIGALUPO	21,10
CUMIANA SPORT	21,50
CAPRIATESE	21,70
SANTHIA 1903	21,85
MATHI LANZESE	22,10
LANGA CALCIO	22,90
GAGLIANICO C.S.I.	23,45
PIEDIMULERA	23,50
CANNOBIESE 1906	24,15
ROSTA CALCIO	24,20
TORINESE 1894 ASD	24,35
TRECATE CALCIO	24,35
VALLE ELVO	24,45
ATLETICO RACCONIGI	24,70
CIGLIANO CALCIO	24,70
VAL MAIRA	24,80
ATLETICO ACQUI F.B.C.	24,90
GRAVELLONA SAN PIETRO	25,95
FORTITUDO F.O.	26,05
PONDERANO	26,40
MARENE	26,95
IVREA BANCHETTE	27,10
VALLE PO	27,15
BARRACUDA	27,35
AMA BRENTA CEVA	27,55
JUNIOR TORRAZZA	27,75
NICHELINO HESPERIA	28,20
VALLE CERVO ANDORNO	28,20
GATTINARA F.C.	28,25
PERNATESE 1928	28,35
MONCALIERI CALCIO 1953	28,45
PIANEZZA	28,50
BSR GRUGLIASCO	28,55
BAGNELLA CALCIO 1972	29,20
TRE VALLI	29,60
AREA CALCIO ALBA ROERO	29,65
SSD REAL ORIONE V.	29,70
VARZESE	30,20
PEROSA A.S.D.	30,55
CRODO	30,60
POLISPORTIVA GARINO	30,90

VENAUS	31,55
VALCHIUSELLA	31,65
POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	31,80
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	32,15
PRO POLONGHERA	32,90
BEPPE VIOLA CALCIO	33,15
QUARONESE	33,45
SERRAVALLESE 1922	33,60
POLISPORTIVA BRUINESE	34,30
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	34,50
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	34,60
SPORTIVA NOLESE	35,15
AZZURRA	35,30
MONCALVO CALCIO	36,75
VDL FIANO PLUS	37,35
BAJO LA SERRA	37,45
SPORTING CLUB	37,50
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	37,55
MONFERRATO	37,65
AVIGLIANESE	39,20
TETTI FRANCESI RIVALTA	39,55
ANNONESE	39,60
SAN BERNARDO	40,30
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	40,80
AGLIE VALLE SACRA	43,25
VALVERMENAGNA	44,95
SAN MAURIZIO C.SE	45,30
VIRTUS VERCELLI	45,55
BRICHERASIO BIBIANA	47,75
OLYMPIC COLLEGNO	48,35
CASELETTE	48,80
TASSAROLO	50,70
CASELLE CALCIO	51,00
RIVER 1951	52,75
CASSANO CALCIO	60,30
COMIGNAGO CALCIO	60,85
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	67,00
OLIMPICA GRUGLIASCO	68,50
AOSTA CALCIO 511	76,50
CARRU	77,30
POL. PARADISO COLLEGNO	79,70

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª BORGOLAVEZZARO	10,65
2ª CARAGLIO CALCIO	10,80
3ª CIRIE CALCIO 1946	11,65
4ª JUNIOR ASCA	12,70
5ª SPORTING SAVIGLIANO	13,25
6ª PRO BROSSASCO	13,60
7ª CALCIO LEINI	13,80
8ª TORRI BIELLESI A.S.D.	14,00

9ª NIZZA VALLEBELBO	14,05
10ª BORGATA CIT TURIN	14,40
11ª SOLERO	14,95
12ª QUARGNENTO DILETTANTI	15,10
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	16,20
FONDOTOCE	16,35
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	16,35
PALESTRO CALCIO	16,75
CASALE CORTE CERRO	17,00
RIVER PLAINE	17,20
CASTELLETTESE	17,30
RIVIERA D ORTA	17,50
MARENTINESE	17,70
SAN BENIGNO	18,55
STELLA MARIS	18,60
VIRTUS BUSCA 2011	18,60
CIREGGIO	18,75
RMANTIN	18,75
SALICE	18,75
BETTOLE	19,30
PIAZZA	19,30
PECETTO	20,00
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	20,00
PRO PALAZZOLO	20,10
SUSA CALCIO	20,30
ELLEDI FC SSD RL	20,50
ORANGE CERVERE	20,75
RORETESE 1975	21,00
VILLANOVA 2018 J	22,00
SAN MAURIZIO CALCIO	22,40
A C BORGO TICINO	23,10
A.C.BOSCHESE A R.L.	23,15
SCIOLZE	23,15
LA CERVO	23,20
BEIBORG	23,70
SAN BIAGIO	23,90
SAINT VINCENT CHATILLON	24,05
GRAND COMBIN	24,15
BRUNETTA CALCIO	24,30
POLISPORTIVA MONTATESE	24,55
CAPRIE GREEN CLUB CSA	24,60
CENTROCAMPO	25,00
CRESCENTINESE	25,00
SAN GIORGIO PIOSSASCO	25,10
SAN GIORGIO TORINO	25,15
SPORTROERO	25,30
SAN CHIAFFREDO	25,35
SISPORT S.P.A.	26,55
SAN LUIGI SANTENA APS	26,80
DOGLIANI CALCIO	27,85
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	27,85
PRALORMO	27,85
ARDOR S. FRANCESCO	27,95
ASD POL. SPINETTESE 2013	28,50

STRAMBINESE 1924	28,70
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	29,00
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	29,05
POLISPORT CASTAGNOLE	29,45
GIAVENOCOAZZE	29,50
LUMELLOGNO	29,50
G.A.R. REBAUDENGO	29,90
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	29,90
ROLETTO VAL NOCE	30,35
ATLETICO ALPIGNANO	30,40
PONT DONNAS 2021	31,15
POL. GRAND PARADIS	31,65
VOLUNTAS SUNA	31,90
CASALNOCETO A.S.D.	32,10
CANADA	32,65
MAGGIORA CALCIO	32,85
CALLIANO CALCIO	33,40
BANDITO SPORTGENTE	34,10
POLLONE	34,50
POLISPORTIVA SAN DONATO	34,55
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO	37,95
ATLETICO VOLVERA CALCIO	38,80
CREVOLESE A.S.D.	39,10
VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD	39,80
RIVER SESIA CALCIO	40,55
VIANNEY	40,65
ACADEMY PRO VERCELLI	41,85
DORINA	43,15
VILLAR PEROSA	44,10
LA NUOVA LANZESE	44,20
ANDEZENO	45,00
ARMENO	45,05
GARESSIO	45,15
CANDIOLO	45,35
VIGUZZOLESE	45,45
ATLETICO ROBASSOMERO	45,60
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	45,75
SAN PAOLO TORINO	47,50
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	49,20
OLIMPIC SALUZZO 1957	49,40
LIBARNA	51,70
CHISONE CALCIO	53,30
PIOSSASCO	53,55
SOMMARIVESE	54,45
POZZOLESE	55,10
PRO ROASIO ASD	58,65
US PROVIGEZZO	73,95
CASSINE	81,50
IVECO GROUP CALCIO	90,70
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	164,40

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CIRCOLO DA GIAU DT	4,35
2ª POLISPORTIVA DORA TORINO	6,60
3ª PREGIESE	7,05
4ª VOLUNTAS NOVARA	7,50
5ª TIGER NOVI	7,65
6ª VERBANIA OLYMPIA 20.20	7,90
7ª ACADEMY CANALE	8,00
8ª GSD DORMELLETO	8,10
9ª BERNEZZO	8,20
10ª SCALENGHE	8,40
11ª CARRU MAGLIANO ALPI	8,65
12ª ACADEMY VALLE PO	8,85
MONTECRETESE	9,10
REVELLO CALCIO	9,40
LERMA ASDL	9,45
CISTERNA CALCIO	9,65
CORTEMILIA	9,80
ASD US CALCIO VALMADONNA	9,90
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	9,90
AUXILIUM VALDOCCO	9,95
SOCCER ACADEMY P.R. 1964	10,05
FRANCESCHINA	10,35
A.S.D. LOCANA	10,45
VILLAROMAGNANO CALCIO	10,70
FORNO	10,80
BRANDIZZO	10,90
BARACOA	10,95
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	11,05
ASD LENTA LOZZOLO	11,25
SANFRE	11,25
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	11,30
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	11,30
VALSESSERA A.S.D.	11,55
CERESOLE D ALBA	11,70
SPORTING BORGOLAVEZZARO	11,85
ALMESE CALCIO	12,00
F.C. PIOSSASCHESE ASD	12,30
POL. DILETT. MOMBERCELLI	12,40
ACD PRO MOLARE	12,45
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	12,45
A.S.D. IL MOVI CENTALLO	12,75
DUOMO CHIERI A.S.D.	13,05
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	13,05
RUBIANA CALCIO A.S.D.	13,15
LA ROMANESE	13,20
VINOVO SPORT EVENTS	13,30
ASD LUESE CUCCARO	13,35
CALCISTICA ENVIESE	13,35
REAL 909	13,50
OLEGGIO CASTELLO	13,75
PERTUSIO	14,05

LAGNASCO CALCIO	14,35
VILLAFALLETTO	14,35
S.ROCCO	14,45
AUXILIUM SAN LUIGI	14,50
F.C. PARELLA A.S.D.	14,50
ASD CASTELPIOVERA	14,80
COSSATESE	14,80
DON BOSCO RIVOLI	14,85
BENESE	15,35
SANDAMIANESE	15,40
RESISTENZA GRANATA	15,45
BEINETTE	15,70
S.IGNAZIO SPORT	15,70
CMC MONTIGLIO MONFERRATO	15,85
GARBAGNA	15,95
CALCIO FARA	16,05
SPORTING TRECATE CALCIO	16,05
MDN SPORT	16,05
BLU ACTION S.S.D. A R.L.	16,25
F.C. CASTIGLIONE	16,30
ACCADEMIA CALCIO ALBA	16,35
SPORTIVA CALTIGNAGA	16,35
LIBERTAS RAPID	16,40
POLISPORTIVA VALMALONE	16,55
ATLETICO FRASCHETTA	16,60
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	16,60
ASD AC SANGIUSTESE	16,95
C.B. SPORT CARAMAGNA	17,20
CASALINO 1964	17,40
GIOVANILE GENOLA 05	17,60
DON BOSCO ALESSANDRIA	17,70
BAGNOLO CALCIO	17,75
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	17,80
SCA ASTI	17,85
MERGOZZESE	18,00
STUPINIGI FOOTBALL CLUB	18,10
CHIVASSO CALCIO	18,35
MEZZOMERICO CALCIO	18,70
ANTONELLIANA	18,75
BERGAMASCO	19,05
BARENGO SPORTIVA	19,25
FOOT BALL CLUB RIVESE	19,25
VIRTUS MULINO CERANO	19,30
SAN GIUSEPPE RIVA	19,40
GSPASSATORE	19,65
1924 SUNO F.C.D.	20,00
VALFENERA	20,05
RACCO 86	20,10
CEVER.MASSAZZA	20,20
VALLE VARAITA CALCIO	20,50
MERELLA	20,60
POLISPORTIVA U.S. TRINITA	20,80
RIVOLI CALCIO	21,20
SOCCER GATTICO VERUNO	21,30

PIOBESI	21,40
ASD REBAUDENGO SEMPIONE	21,55
CABELLA ALTA VAL BORBERA	22,10
CASTELLAMONTE A.S.D.	22,20
VILLAGGIO LAMARMORA	22,65
LIBERTAS VAPRIO	23,00
VILLANOVA SOLARO	23,35
MARGARITese 2022	23,40
A.S.D.PAVAROLO SPORT APS	23,85
AMATORI CALCIO GRANOZZESE	24,30
VDA AOSTA CALCIO 1911	24,40
ALESSANDRIA LIONS 2014	24,65
A.S.D.REAL BORGARO	24,80
PROMO SPORT TEAM	24,95
TARANTASCA 2018	25,30
DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	25,40
RAPID TORINO A.S.D.	26,40
MORANESE TRINO	26,50
CHAMBAVE	26,60
BORGO VITTORIA CIT TURIN	26,80
BISTAGNO VALLE BORMIDA	27,45
VIRTUS CENISIA	27,70
ACADEMY LUSERNA CALCIO	28,70
ALBATROS SAVIGLIANO	28,90
ONNISPORT CLUB	29,70
ASD ROCCAIONE	29,95
CAMBIANO	30,15
CROCETTA CALCIO ASD	30,60
CASTELNUOVO A.S.D.	31,10
BORGO CAVOUR	31,25
SPORTING AIRASCHESE	31,40
ACCADEMIA CAVOURESE	31,80
USD NUOVA GIVOLLETTESE ASD	31,90
REAL TORINO 2014	32,15
LEONIDAESPERANZA	32,60
F.C. ESIO	33,40
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	35,05
FORTUNA MELIOR	35,35
REAL OLYMPIC COLLEGNO	35,85
MOREVILLA	36,95
VALLE STURA CALCIO	37,85
LESSONA CALCIO	37,95
ROEROLANZE	38,25
CALCIO SANTENESE	40,35
QUINCITAVA	44,25
CASTELLETTESE CALCIO 14	47,70
LIONS UNITED ALBA	59,50
SAN REMIGIO	76,90
CASTELLETTO MONFERRATO	147,10
GARGALLO	148,35
AUXILIUM CUNEO	151,50
AURORA	176,40

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ACQUI F.C. SSDARL	6,00
2ª FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	6,30
3ª CANELLI 1922	6,60
4ª AREA CALCIO ALBA ROERO	9,00
5ª VANCHIGLIA 1915	9,40
6ª VOLPIANO PIANESE	9,70
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	10,05
LUCENTO	10,65
GIOVANILE CENTALLO 2006	11,60
CHERASCHESE 1904	11,70
QUINCINETTO TAVAGNASCO	11,80
SAVIGLIANESE FBC 1919	12,10
CALCIO NOVESE	12,30
V.D.A. CHARVENSOD	13,50
A.C.CUNEO 1905 OLMO	13,95
CARAGLIO CALCIO	14,20
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	14,50
BORGARO NOBIS 1965	15,80
CENISIA A R.L.	16,20
PRO EUREKA	17,05
L.G. TRINO	17,45
PSG SSDARL	17,75
A.S.D. CITTA DI COSSATO	17,80
BIELLESE 1902	18,55
MIRAFIORI A.S.D.	19,60
DORINA	19,65
PECETTO	19,75
NICHELINO HESPERIA	19,80
MAPPANESE	20,45
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	21,25
RORETESE 1975	21,80
MONREGALE CALCIO	21,95
VERBANIA CALCIO	23,15
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	23,25
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	23,30
PRO NOVARA	25,80
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	25,85
ASCA	26,50
ROSTA CALCIO	27,05
OVADESE SSDARL	28,35
SPAZIO TALENT SOCCER	28,65
MONCALIERI CALCIO 1953	29,05
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	29,40
BSR GRUGLIASCO	29,55
LASCARIS	32,80
AYGREVILLE CALCIO	33,35
IVREA CALCIO ASD	34,60
BEIBORG	38,05
ACCADEMIA CASALE A R.L.	45,30
BUSCA 1920 A R.L.	52,65
PIANEZZA	52,90

CRESCENTINESE	55,60
ALPIGNANO	57,05
POL. PARADISO COLLEGNO	71,15
ALBESE CALCIO	77,65
BACIGALUPO	1.009,00

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª LUCENTO	5,50
2ª LA NUOVA LANZESE	7,00
3ª A.C.BOSCHESE A R.L.	9,10
ALBA CALCIO	10,90
BULE'BELLINZAGO	14,55
ACCADEMIA CASALE A R.L.	14,70
CANELLI 1922	19,30
CHIVASSO CALCIO	49,70
LIBARNA	63,60
LA VISCHESE	1.016,95

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª RIVIERA D ORTA	5,55
2ª VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	6,45
3ª MONCALVO CALCIO	8,05
4ª SAN GIACOMO CHIERI	8,25
5ª BENARZOLE 2012	8,65
6ª JUNIOR TORRAZZA	8,70
ARONA CALCIO	9,10
GASSINOSANRAFFAELE	9,15
VILLARBASSE	9,20
VIGUZZOLESE	9,25
VALLORCO	9,40
BRIGA	9,45
PEROSA A.S.D.	9,45
DUOMO CHIERI A.S.D.	9,90
S.D. SAVIO ASTI	9,90
VALLE CERVO ANDORNO	10,00
UNION NOVARA	10,15
SANTHIA 1903	10,35
S.SEBASTIANO	10,65
S.IGNAZIO SPORT	10,95
POLISPORTIVA GARINO	11,05
VALDILANA BIOGLIESE	11,25
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	11,30
MARENE	11,70
CAMBIANO	11,80
SAN BENIGNO	11,80
VDL FIANO PLUS	11,85
PONDERANO	11,85
CALCIO LEINI	11,90

RIVER PLAINE	12,30
ANNONESE	12,60
SALICE	12,60
MORETTA	12,65
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	13,05
BORGATA CIT TURIN	13,05
SOCCER GATTICO VERUNO	13,20
CASTELLAMONTE A.S.D.	13,20
SPORTIVA CALTIGNAGA	13,35
SCA ASTI	13,45
LIBERTAS VAPRIO	13,75
LA VISCHESE	13,80
CIT TURIN LDE	13,90
SAINT VINCENT CHATILLON	13,95
KL PERTUSA	14,00
CAMERI CALCIO	14,20
CARIGNANO A.S.D.	14,20
CASTELLETTESE	14,45
CASELLE CALCIO	14,55
S.SECONDO A.S.D.	14,70
ARDOR S. FRANCESCO	14,75
ROLETTO VAL NOCE	15,00
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	15,10
DUFOUR VARALLO	15,40
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	15,80
POL. FRUGAROLESE	16,15
RUBIANA CALCIO A.S.D.	16,15
LIVORNO FERRARIS BIANZE	16,15
SSD REAL ORIONE V.	16,55
ORBASSANO CALCIO	16,80
RESISTENZA GRANATA	17,00
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	17,35
MONFERRATO	17,50
ARQUATESE VALLI BORBERA	18,10
CARRU MAGLIANO ALPI	18,20
PEDONA BORGO S.D.	18,25
ALICESE ORIZZONTI	18,65
PANCALIERICASTAGNOLE	18,65
ATLETICO ACQUI F.B.C.	18,70
DOGLIANI CALCIO	18,70
STRESA VERGANTE	19,00
CORTEMILIA	19,15
FERIOLO CALCIO	19,20
G.A.R. REBAUDENGO	19,40
SERRAVALLESE 1922	19,50
CASTELNUOVO A.S.D.	19,60
GIAVENOCOAZZE	19,60
LUSERNA	19,75
SPORTING SAVIGLIANO	19,90
VIANNEY	20,00
CASELETTE	20,05
DRUENTINA	20,50
CIREGGIO	20,55
VALLE VARAITA CALCIO	20,60

RIVER 1951	20,60
GATTINARA F.C.	21,10
BISALTA	21,45
M.G. CENTALLO A.S.D.	21,45
VILLAFRANCA	21,50
PRO DRONERO	21,60
VENARIA REALE	22,10
CROCETTA CALCIO ASD	22,15
DON BOSCO RIVOLI	22,25
CASTELLAZZO B.DA	22,85
BEPPE VIOLA CALCIO	22,90
BRICHERASIO BIBIANA	23,20
CAPRIATESE	23,25
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	23,75
REAL CERRINA CALCIO	23,80
CANDIOLO	24,50
MONTANARO	24,50
AMA BRENTA CEVA	24,65
ONNISPORT CLUB	24,65
PIOSSASCO	24,65
STRAMBINESE 1924	24,85
IVREA BANCHETTE	25,00
ACCADEMIA CALCIO ALBA	25,05
OLYMPIC COLLEGNO	25,15
SCARNAFIGI	25,35
AZZURRA	25,55
PRO VILLAFRANCA	25,65
CARRARA 90	25,95
CALCIO SETTIMO	26,30
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	26,30
POLISPORTIVA BRUINESE	26,40
GIOVANILE GENOLA 05	26,45
S.ROCCO	26,80
SAN GIORGIO TORINO	27,40
POL.AD UNION BB VALLESUSA	27,50
GRAVELLONA SAN PIETRO	28,90
GAVIESE	29,15
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	29,40
BOVES MDG CUNEO	30,00
LANGA CALCIO	30,25
JUVENTUS DOMO	30,30
BANDITO SPORTGENTE	30,70
SAN REMIGIO	30,80
SANTENA 2014	32,40
BARRACUDA	33,05
CITTA DI CASALE	33,10
BARCANOVA CALCIO	33,15
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	33,55
BORGOLAVEZZARO	34,80
GAGLIANICO C.S.I.	35,15
VENAUS	35,40
BOYS E GIRLS CALCIO	35,80
SPARTAK SAN DAMIANO	37,85
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	38,15

TORINESE 1894 ASD	38,20
VALLE ELVO	38,20
SCUOLE CRISTIANE CALCIO	39,10
CIRIE CALCIO 1946	40,35
AOSTA CALCIO 511	40,85
VALLE PO	40,95
LESNA GOLD	43,20
PIAZZA	43,70
MARENTINESE	47,50
RAPID TORINO A.S.D.	50,25
RIVOLI CALCIO	52,95
ALESSANDRIA LIONS 2014	133,40
PINEROLESE SPORT P.R.P.	278,30

CAMPIONATO ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª FOOT BALL CLUB RIVESE	0,60
2ª ACF BIELLESE	1,50
3ª BULE'BELLINZAGO	1,65
3ª CASELLE CALCIO	1,65
3ª CIT TURIN LDE	1,65
3ª MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	1,65
UNION NOVARA	2,25
FEMMINILE JUVENTUS TORINO	2,95
TORINO F.C. S.P.A.	3,00
RACCO 86	4,05
ALESSANDRIA	4,50
ACADEMY PRO VERCELLI	4,75
AREA CALCIO ALBA ROERO	5,25
RIVOLI CALCIO	5,70
TORINO WOMEN	5,75
ACCADEMIA TORINO CALCIO	8,25
SAN GIORGIO PIOSSASCO	9,05
NOVESE CALCIO FEMMINILE	24,55
PIOSSASCO	1.055,00

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 CALCIO FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ASTI	0,30
2ª ALESSANDRIA	1,20
3ª GRAVELLONA SAN PIETRO	1,50
TORINO F.C. S.P.A.	2,10
INDEPENDIENTE IVREA	2,80
ACCADEMIA TORINO CALCIO	4,15
MONCALIERI CALCIO 1953	4,15
BOYS E GIRLS CALCIO	4,30
TROFARELLO 1927	9,70
RIVOLI CALCIO	43,60

CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª POLISPORTIVA PASTA	5,80
2ª C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	8,30
3ª TOP FIVE S.R.L.	11,90
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	13,35
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	14,20
SERMIG	14,25
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	14,40
FUTSAL SAVIGLIANO	16,25
AURORA NICHELINO	22,75
GIOVANILE CENTALLO 2006	33,85
SAN REMO 72 SRL	36,20
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	47,30

CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª FUTSAL BUSCA	3,90
1ª ONNISPORT CLUB	3,90
1ª VALDOSTANA	3,90
4ª FONTA	4,80
5ª ITAR FUTSAL	5,30
6ª SPORTING ORBASSANO SSDARL	5,65
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	6,30
GEAR FUCSIA NIZZA	6,70
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	8,25
AURORA SAN GILLIO	8,80
FUTSAL BORGO TICINO	9,60
ATLETICO TAURINENSE	10,50
FUTSAL CLUB SANTHIA	10,50
VENARIA REALE	11,95
REAL SCORPION	15,20
AREA CALCIO ALBA ROERO	16,90
POL LIBERTAS ANTIGNANO	21,75
PRO VERCELLI C5	28,40
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	30,70
ALBESE CALCIO	60,95

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ACADEMY VENARIA FUTSAL	1,35
2ª RG TICINO SSD S.R.L.	2,10
3ª COSSATESE	2,55
4ª CSF V-MAT C 5	2,80
5ª SAINT VINCENT CHATILLON	3,00
6ª CASTELNUOVO A.S.D.	3,70
VOLUNTAS NOVARA	3,85
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	3,95
LEINI 96	4,00

VALTOURNENCHE CALCIO A 5	4,55
ROMENTINO C5 ASD	5,55
CERES CALCIO A 5	6,20
LISONDRIA	6,75
CH4 SPORTING CLUB	8,50
VALLE STURA CALCIO	23,50
A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	26,45

CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª TOP FIVE S.R.L.	0,45
2ª POLISPORTIVA PASTA	0,75
3ª FUTSAL FUCSIA NIZZA	0,90
ATLETICO TAURINENSE	13,50

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª SALUZZO	0,90
2ª FUTSAL SAVIGLIANO	1,35
3ª ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	2,55
ITAR FUTSAL	2,95
ORATORIO SANT ANNA - APS	4,75
ATLETICO TAURINENSE	5,15
TOP FIVE S.R.L.	6,65
POLISPORTIVA PASTA	10,20
VENARIA REALE	12,70
SERMIG	12,80
AURORA NICHELINO	18,55
A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	24,55

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª U.S. BORGONUOVO SETTIMO	0,30
2ª U.S. SAINT PIERRE	0,60
3ª AURORA NICHELINO	0,90
ATLETICO TAURINENSE	1,20
LEINI 96	1,50
AOSTA CALCIO 511	1,60
LISONDRIA	1,60
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	1,65
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	1,75
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	1,80
ORANGE FUTSAL ASTI	2,05
CITTA GIARDINO MARASSI 13	2,40
TOP FIVE S.R.L.	2,70
ELLEDI FC SSD RL	3,60
CIGLIANO CALCIO	10,90
SANTA RITA FUTSAL	30,95
CAVAGLIA	31,10

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª LASCARIS	18,00
2ª GASSINOSANRAFFAELE	19,70
3ª CHISOLA CALCIO	21,50
4ª VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	22,00
5ª LUCENTO	24,50
6ª IVREA CALCIO ASD	25,00
V.D.A. CHARVENSOD	26,00
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	28,00
ALBA CALCIO	28,20
SALICE	30,60
BEIBORG	31,70
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	32,00
ASCA	33,00
BORGARO NOBIS 1965	33,20
PRO EUREKA	33,50
ROSTA CALCIO	33,50
CHERASCHESE 1904	36,50
CASELLE CALCIO	37,00
A.S.D. CITTA DI COSSATO	37,20
MONREGALE CALCIO	37,20
ACCADEMIA CASALE A R.L.	37,50
A.C.CUNEO 1905 OLMO	38,00
VILLAFRANCA	38,90
AVIGLIANESE	39,00
CHIERI	39,00
ALBESE CALCIO	39,20
VENARIA REALE	39,70
PINEROLO	40,10
GIOVANILE CENTALLO 2006	40,50
VOLPIANO PIANESE	40,50
ALPIGNANO	41,00
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	42,00
DERTONA CALCIO GIOVANILE	42,00
SAVIGLIANESE FBC 1919	42,00
VANCHIGLIA 1915	42,50
CARAGLIO CALCIO	46,00
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	47,20
ALICESE ORIZZONTI	49,20
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	49,50
GRAVELLONA SAN PIETRO	49,70
KL PERTUSA	50,90
POLISPORTIVA BRUINESE	51,60
BIELLESE 1902	51,70
AREA CALCIO ALBA ROERO	53,20
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	53,90
ASTI	54,00
CENISIA A R.L.	54,00
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	54,00
PIANEZZA	54,40

POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	56,50
JUVENTUS DOMO	57,70
FORTITUDO F.O.	58,60
POL. PARADISO COLLEGNO	59,00
SAN GIACOMO CHIERI	59,50
POLISPORTIVA GARINO	60,70
PECETTO	62,40
BACIGALUPO	64,50
LIBERTAS RAPID	66,20
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	66,70
CIT TURIN LDE	68,50
MIRAFIORI A.S.D.	69,00
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	70,50
GOZZANO S.S.D.AR.L.	72,50
RG TICINO SSD S.R.L.	74,00
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	78,10
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	85,20
SCA ASTI	89,00
ACQUI F.C. SSDARL	91,20
CALCIO NOVESE	98,50
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	105,60

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª VOLPIANO PIANESE	18,00
2ª LASCARIS	19,50
3ª ACCADEMIA BORGOMANERO1961	20,00
4ª GASSINOSANRAFFAELE	22,20
6ª CIT TURIN LDE	23,00
6ª STRAMBINESE 1924	23,00
CHISOLA CALCIO	25,00
BULE'BELLINZAGO	26,00
QUINCINETTO TAVAGNASCO	27,20
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	28,50
SCA ASTI	28,70
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	29,00
CENISIA A R.L.	29,20
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	29,50
PRO EUREKA	29,50
OVADESE SSDARL	30,00
MONCALIERI CALCIO 1953	30,50
BIELLESE 1902	31,50
ROSTA CALCIO	31,90
RG TICINO SSD S.R.L.	32,20
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	32,50
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	32,70
V.D.A. CHARVENSOD	33,20
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	35,50
VENARIA REALE	36,00
A.S.D. CITTA DI COSSATO	36,20
PINEROLO	36,50
ACQUI F.C. SSDARL	37,50

FOOTBALL CLUB VIGONE	38,00
SISPORT S.P.A.	39,00
VANCHIGLIA 1915	40,00
AYGREVILLE CALCIO	40,70
GOZZANO S.S.D.AR.L.	41,00
SAN GIACOMO CHIERI	41,50
MIRAFIORI A.S.D.	42,20
CHIERI	42,50
GIOVANILE CENTALLO 2006	42,70
A.C.CUNEO 1905 OLMO	43,00
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	44,50
POL. PARADISO COLLEGNO	45,70
NICHELINO HESPERIA	46,20
ALBESE CALCIO	47,90
SPAZIO TALENT SOCCER	49,50
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	50,50
PIANEZZA	51,00
KL PERTUSA	51,70
CHERASCHESE 1904	52,00
CALCIO NOVESE	53,00
IVREA CALCIO ASD	56,00
ASTI	56,40
UNION NOVARA	57,40
VERBANIA CALCIO	58,80
BACIGALUPO	59,20
ARQUATESE VALLI BORBERA	60,00
CASELLE CALCIO	60,00
ALPIGNANO	60,70
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	63,00
POLISPORTIVA GARINO	64,20
BORGOSIESIA CALCIO	64,50
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	67,50
ALBA CALCIO	68,20
SALUZZO	71,00
ASCA	79,70
BORGARO NOBIS 1965	80,00
VALLORCO	81,40
LUCENTO	87,70
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	91,00
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	93,20
DON BOSCO ALESSANDRIA	100,50
PEDONA BORGO S.D.	108,50

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CHISOLA CALCIO	9,00
2ª CIT TURIN LDE	12,00
3ª DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	14,00
4ª PRO EUREKA	14,50
5ª ACQUI F.C. SSDARL	15,00
6ª ASCA	16,00
CALCIO NOVESE	16,50

BORGARO NOBIS 1965	17,00
BORGOSIESIA CALCIO	17,00
LASCARIS	17,00
MONCALIERI CALCIO 1953	17,20
VOLPIANO PIANESE	18,00
BULE'BELLINZAGO	18,20
CHIERI	19,00
PSG SSDARL	19,50
SISPORT S.P.A.	20,50
A.C.CUNEO 1905 OLMO	22,00
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	22,00
IVREA CALCIO ASD	22,00
ASTI	22,50
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	22,50
ALPIGNANO	22,70
OLYMPIC COLLEGNO	23,00
ALICESE ORIZZONTI	24,20
SPARTAK SAN DAMIANO	25,50
GOZZANO S.S.D.AR.L.	26,40
ATLETICO C.B.L.	26,50
BUSCA 1920 A R.L.	26,50
CANDIOLO	26,50
GASSINOSANRAFFAELE	27,00
PEDONA BORGO S.D.	27,40
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	27,50
GIOVANILE CENTALLO 2006	27,50
SCA ASTI	27,50
A.S.D. CITTA DI COSSATO	28,20
POL. PARADISO COLLEGNO	28,20
VALLE DI SUSA S.C.	28,50
PINEROLO	28,70
BSR GRUGLIASCO	29,00
RG TICINO SSD S.R.L.	29,00
MIRAFIORI A.S.D.	30,00
ROSTA CALCIO	30,50
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	31,00
JUVENTUS DOMO	31,50
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	32,00
ALBA CALCIO	32,50
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	32,50
SANTHIA 1903	32,70
SAN GIACOMO CHIERI	33,00
STRAMBINESE 1924	33,20
LUCENTO	33,90
MOREVILLA	34,00
VANCHIGLIA 1915	34,00
QUINCINETTO TAVAGNASCO	35,50
SAVIGLIANESE FBC 1919	35,50
POLISPORTIVA BRUINESE	36,70
CHERASCHESE 1904	37,00
VENARIA REALE	37,50
VERBANIA CALCIO	39,50
CUMIANA SPORT	41,90
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	44,40

NICHELINO HESPERIA	46,50
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	47,50
DON BOSCO ALESSANDRIA	49,50
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	56,50
BIELLESE 1902	67,00
MONREGALE CALCIO	69,50
V.D.A. CHARVENSOD	85,50
SPORTIVA CALTIGNAGA	90,00
CENISIA A R.L.	118,20

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ACCADEMIA BORGOMANERO1961	8,00
2ª CENISIA A R.L.	10,50
3ª VALLE VARAITA CALCIO	10,70
4ª BORGARO NOBIS 1965	11,00
5ª CHISOLA CALCIO	11,50
6ª PRO EUREKA	11,70
SAN GALLO SETTIMO	12,70
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	13,00
SAN GIACOMO CHIERI	13,00
ALPIGNANO	13,20
MOREVILLA	14,00
ATLETICO C.B.L.	15,00
V.D.A. CHARVENSOD	15,00
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	15,00
BEIBORG	15,20
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	15,20
BIELLESE 1902	16,00
JUVENTUS DOMO	16,00
AYGREVILLE CALCIO	16,70
SISPORT S.P.A.	17,00
ALBA CALCIO	17,20
QUINCINETTO TAVAGNASCO	17,50
AOSTA CALCIO 511	18,00
LASCARIS	18,00
CALCIO VOGOGNA	18,50
POLISPORTIVA BRUINESE	18,50
VOLPIANO PIANESE	18,50
BULE'BELLINZAGO	19,00
LUCENTO	19,50
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	19,50
FULVIUS 1908	20,00
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	20,00
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	20,50
CALCIO NOVESE	20,70
BEPPE VIOLA CALCIO	21,50
GIOVANILE CENTALLO 2006	21,50
BORGOSIESIA CALCIO	22,00
CUMIANA SPORT	22,20
PSG SSDARL	22,50
BARCANOVA CALCIO	22,70

PIANEZZA	23,00
ASTI	23,50
DON BOSCO ALESSANDRIA	24,10
VENAUS	24,80
VALLE DI SUSÀ S.C.	25,50
MONREGALE CALCIO	26,00
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	27,00
UNION NOVARA	27,90
NICHELINO HESPERIA	28,00
A.S.D. CITTA DI COSSATO	28,60
ALBESE CALCIO	28,90
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	30,50
ACQUI F.C. SSDARL	32,50
PINEROLO	32,50
ACCADEMIA CASALE A R.L.	32,90
SAVIGLIANESE FBC 1919	34,00
CANELLI 1922	34,50
BUSCA 1920 A R.L.	35,70
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	36,50
A.C.CUNEO 1905 OLMO	38,50
JUNIOR TORRAZZA	42,70
STRAMBINESE 1924	44,00
RG TICINO SSD S.R.L.	45,00
PEDONA BORGO S.D.	46,00
ROSTA CALCIO	48,00
VANCHIGLIA 1915	52,50
PIOSSASCO	55,00
CHIERI	58,00
SPAZIO TALENT SOCCER	68,00
GOZZANO S.S.D.AR.L.	75,90

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª TETTI FRANCESI RIVALTA	8,90
2ª AOSTA CALCIO 511	13,00
3ª SANTOSTEFANESE	17,50
4ª ATLETICO RACCONIGI	18,00
5ª BSR GRUGLIASCO	18,50
5ª S.IGNAZIO SPORT	18,50
7ª CUMIANA SPORT	19,00
8ª BISTAGNO VALLE BORMIDA	19,10
9ª LA NUOVA LANZESE	20,00
10ª PEDONA BORGO S.D.	20,70
12ª BOVES MDG CUNEO	21,00
12ª CHIVASSO CALCIO	21,00
AUXILIUM CUNEO	21,60
GAGLIANICO C.S.I.	22,50
SOMMARIVA PERNO	22,50
SSD REAL ORIONE V.	23,00
CARRARA 90	23,50
SAN GALLO SETTIMO	23,50
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	23,70

REAL CERRINA CALCIO	25,20
FULVIUS 1908	25,50
CUREGGIO	25,50
MONCALIERI CALCIO 1953	25,70
VIANNEY	26,20
PONDERANO	26,70
STRAMBINESE 1924	26,70
VILLAR PEROSA	27,00
SPAZIO TALENT SOCCER	27,00
CALCIO SETTIMO	27,20
SALUZZO	27,70
UNION NOVARA	28,40
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	28,50
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	28,50
GIOVANILE GENOLA 05	28,90
VERBANIA CALCIO	29,10
VALSESSERA A.S.D.	31,00
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	32,00
RAPID TORINO A.S.D.	32,00
UNIONE SPORTIVA 2000 ASD	32,50
BEPPE VIOLA CALCIO	32,50
VIRTUS CENISIA	32,70
L.G. TRINO	33,00
NICHELINO HESPERIA	33,00
PINEROLESE SPORT P.R.P.	33,50
US PROVIGEZZO	33,70
CASTELLETTESE	34,00
SAN MAURIZIO C.SE	34,20
MARENE	34,50
CASELETTE	34,70
CANDIOLO	35,50
SAN GIORGIO TORINO	36,10
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	36,20
MAPPANESE	36,20
POL. FRUGAROLESE	37,00
BARCANOVA CALCIO	37,20
GIAVENOCOAZZE	38,20
CAMBIANO	40,00
SAN LUIGI SANTENA APS	40,00
ANDEZENO	40,50
TORINESE 1894 ASD	40,80
RIVOLI CALCIO	41,00
CAMERI CALCIO	41,40
SAN PIETRO VAL LEMINA	42,00
VALLORCO	42,50
BENARZOLE 2012	45,00
S.D. SAVIO ASTI	46,00
CALCIO LEINI	46,50
REVELLO CALCIO	46,90
GATTINARA F.C.	47,00
OLYMPIC COLLEGNO	47,20
VALLE ELVO	47,50
IVREA BANCHETTE	47,50
ONNISPORT CLUB	48,20

G.A.R. REBAUDENGO	48,50
OVADESE SSDARL	50,40
RIVER PLAINE	52,00
ORBASSANO CALCIO	52,40
SAN BENIGNO	54,00
INFERNOTTO CALCIO	54,70
ARONA CALCIO	57,90
C.B. SPORT CARAMAGNA	59,50
LESNA GOLD	60,00
ATLETICO PONT F.C.	65,50
RORETESE 1975	69,00
PRO DRONERO	69,00
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	71,50
SOMMARIVESE	73,00
LUPETTIBIANCHI STROPPIANA	80,50
BUSCA 1920 A R.L.	82,70
DRUENTINA	86,20
SPORTIVA CALTIGNAGA	96,90
ARQUATESE VALLI BORBERA	100,70
VIGUZZOLESE	192,50
CAVAGLIA	1.094,00

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª SCALENGHE	8,00
2ª GIAVENOCOAZZE	9,20
3ª CHISONE CALCIO	10,50
4ª S.SECONDO A.S.D.	10,70
5ª POLISPORTIVA SAN GIACOMO	11,00
5ª CAMERI CALCIO	11,00
7ª ORBASSANO CALCIO	11,70
8ª INFERNOTTO CALCIO	12,20
8ª POLLONE	12,20
10ª POL. FRUGAROLESE	13,00
10ª POL. GRAND PARADIS	13,00
12ª VILLAR PEROSA	13,50
12ª LA VISCHESI	13,50
VILLARBASSE	13,70
RIVER PLAINE	14,00
ALICESE ORIZZONTI	14,50
VIRTUS VERCELLI	14,50
ORANGE CERVERE	15,50
TIGER NOVI	15,50
VILLAFALLETTO	15,70
SANT ALBANO	16,00
BORGATA CIT TURIN	16,00
VEVERI 1974	16,50
ARONA CALCIO	17,00
ACCADEMIA CASALE A R.L.	17,00
CITTA DI CASALE	17,50
BRICHERASIO BIBIANA	17,50
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	18,00

CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	18,00
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	18,00
SPARTAK SAN DAMIANO	18,00
CALCIO LEINI	18,00
VALLE PO	18,90
CUREGGIO	19,00
RANGERS SAVONERA COLLEGNO	19,10
VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	19,50
MURAZZO	19,90
S.IGNAZIO SPORT	20,00
SSD REAL ORIONE V.	20,50
CALCIO SETTIMO	20,50
POLISPORTIVA VALMALONE	20,50
SAVIGLIANESE FBC 1919	21,50
PINEROLESE SPORT P.R.P.	21,50
VARZESE	22,00
VALLE DI SUSÀ S.C.	22,00
CARAGLIO CALCIO	22,50
ATLETICO VOLVERA CALCIO	22,70
M.G. CENTALLO A.S.D.	23,00
TETTI FRANCESI RIVALTA	23,00
PSG SSDARL	23,00
IVREA BANCHETTE	23,10
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	23,20
DUFOUR VARALLO	23,40
VIANNEY	23,50
SANTHIA 1903	24,00
CARRARA 90	24,00
SANTENA 2014	24,00
AZZURRA	24,20
BUSCA 1920 A R.L.	24,50
RAPID TORINO A.S.D.	24,70
AREA CALCIO ALBA ROERO	25,00
AOSTA CALCIO 511	25,00
CRESCENTINESE	25,20
LIBARNA	25,40
MONFERRATO	25,50
SAN BENIGNO	26,20
CARIGNANO A.S.D.	26,20
DERTONA CALCIO GIOVANILE	27,00
SPORTIVA CALTIGNAGA	28,20
POLISPORTIVA CARBONARA	28,40
BOVES MDG CUNEO	28,50
VIRTUS CENISIA	28,60
SOMMARIVA PERNO	29,20
BANDITO SPORTGENTE	29,50
CANELLI 1922	30,00
SANTOSTEFANESE	30,40
S.D. SAVIO ASTI	30,40
LUSERNA	30,70
ARDOR S. FRANCESCO	31,00
BEIBORG	32,00
PONDERANO	32,20
MONREGALE CALCIO	32,50

A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	32,50
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	32,50
DRUMENTINA	33,50
RIVOLI CALCIO	33,70
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	34,00
VALLE VARAITA CALCIO	34,70
GRAVELLONA SAN PIETRO	35,00
TORINESE 1894 ASD	35,00
CIREGGIO	35,50
GATTINARA F.C.	35,50
POLISPORTIVA AIRONE 2021	35,90
CANADA	36,40
ATLETICO C.B.L.	36,50
CASELETTE	37,20
BEPPE VIOLA CALCIO	38,00
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	39,00
BSR GRUGLIASCO	40,00
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	40,70
RWC LUCENTO STARS	40,70
FULGOR RONCO VALDENGO	41,00
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	41,40
BENARZOLE 2012	42,20
SAN GIORGIO TORINO	44,40
AVIGLIANESE	44,70
VILLAFRANCA	46,00
CAMBIANO	47,00
BARCANOVA CALCIO	51,00
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	51,00
SCARNAFIGI	51,40
MOREVILLA	51,50
SOCCER GATTICO VERUNO	52,00
TROFARELLO 1927	52,50
CANNOBIESE 1906	53,00
MAPPANESE	62,60
OLYMPIC COLLEGNO	64,80
CENTROCAMPO	66,20
LESNA GOLD	66,90
DOGLIANI CALCIO	68,50
G.A.R. REBAUDENGO	69,00
BARRACUDA	81,10
ALMESE CALCIO	101,20
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	128,00
DORINA	134,00
LIBERTAS RAPID	1.009,50

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CARPIGNANO	3,00
2ª CRESCENTINESE	4,00
3ª POLISPORTIVA SAN GIACOMO	5,50
3ª CROSETTA CALCIO ASD	5,50
5ª GIOVANILE GENOLA 05	5,70

6ª CORTEMILIA	6,50
6ª SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	6,50
6ª S.FRANCESCO	6,50
9ª FULGOR RONCO VALDENGIO	7,20
12ª FORTITUDO F.O.	7,50
12ª GAGLIANICO C.S.I.	7,50
12ª VALSESSERA A.S.D.	7,50
TIGER NOVI	8,00
PIAZZA	8,00
DON BOSCO RIVOLI	8,00
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	8,50
MARENE	8,50
SAN PIETRO VAL LEMINA	8,50
JUVENTUS F.C. SPA	8,50
VALLE ELVO	9,00
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	10,00
SAINT VINCENT CHATILLON	10,50
BOVES MDG CUNEO	10,50
BRIGA	10,50
CARRU MAGLIANO ALPI	11,90
CANELLI 1922	12,00
VIGUZZOLESE	12,00
VIANNEY	12,20
ACADEMY VANCHIGLIA	12,50
OLEGGIO CASTELLO	12,50
LUSERNA	12,70
POL. FRUGAROLESE	13,00
BEIBORG	13,00
AYGREVILLE CALCIO	13,20
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	13,50
ONNISPORT CLUB	13,50
BIANDRATE 2018	13,70
CARAGLIO CALCIO	14,00
LANGA CALCIO	14,00
TORRI BIELLESI A.S.D.	14,50
AUXILIUM CUNEO	14,50
ORBASSANO CALCIO	14,50
BORGATA CIT TURIN	14,50
BISALTA	14,70
RIVER PLAINE	14,90
SALICE	15,00
PERNATESE 1928	15,00
PANCALIERICASTAGNOLE	15,00
ATLETICO ALPIGNANO	15,00
CALCIO LEINI	15,00
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	15,00
TIGERS PREALPI BIELLESI	15,20
OLYMPIC CUMIANA	15,20
FULVIUS 1908	15,50
ALBESE CALCIO	15,50
AREA CALCIO ALBA ROERO	15,50
SANT ALBANO	15,50
CARIGNANO A.S.D.	15,50
BARRACUDA	15,50

SKILLSTAR	15,50
LIVORNO FERRARIS BIANZE	15,70
TRECCATE CALCIO	15,70
NIZZA VALLEBELBO	16,00
SALUZZO	16,00
SAN GIUSEPPE RIVA	16,20
KL PERTUSA	16,70
POLISPORTIVA AIRONE 2021	17,00
POLISPORTIVA CARONARA	17,40
S.D. SAVIO ASTI	17,50
POLISPORTIVA GARINO	17,50
AOSTA CALCIO 511	18,00
RACCO 86	18,00
VEVERI 1974	18,00
CASTELLAMONTE A.S.D.	18,00
CASELETTE	18,20
IVREA BANCHETTE	18,20
CREVOLESE A.S.D.	18,90
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	19,00
CUREGGIO	19,00
CARROSIO CALCIO	19,20
CAMERI CALCIO	19,50
ROLETTO VAL NOCE	19,50
PIANEZZA	19,70
C.B. SPORT CARAMAGNA	20,00
L.G. TRINO	20,50
DRUENTINA	20,50
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	20,50
REAL CERRINA CALCIO	20,70
CANADA	21,00
S.SECONDO A.S.D.	21,00
ALMESE CALCIO	21,00
CALCIO SETTIMO	21,00
ACCADEMIA CASALE A R.L.	21,50
RORETESE 1975	21,50
A.S.D. NH10042	21,50
BEPPE VIOLA CALCIO	22,00
CARRARA 90	22,00
TORINESE 1894 ASD	22,00
RWC LUCENTO STARS	22,20
VARZESE	22,20
ORNAVASSESE	22,50
LIBARNA	22,90
VALLE PO	22,90
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	23,20
DUFOUR VARALLO	23,50
SAN MAURIZIO C.SE	23,50
ARONA CALCIO	23,50
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	23,70
DUOMO CHIERI A.S.D.	23,70
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	24,20
GATTINARA F.C.	24,40
PIOSSASCO	25,00
MAPPANESE	25,00

CHIAVAZZESE 75	25,50
POL. GRAND PARADIS	26,00
UNION NOVARA	26,20
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	27,50
TROFARELLO 1927	27,50
JUNIOR TORRAZZA	29,00
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	30,20
SANTENA 2014	30,50
E. CASTIGLIANO	31,50
INFERNOTTO CALCIO	31,50
PECETTO	31,90
BANDITO SPORTGENTE	32,00
CIRIE CALCIO 1946	32,20
G.A.R. REBAUDENGO	32,60
AUDAX ORIONE S.BERNARDINO	33,00
CASELLE CALCIO	34,00
DORINA	35,20
GARESSIO	35,40
GRAVELLONA SAN PIETRO	35,50
SAN GIORGIO TORINO	36,00
CE.VER.SA.MA BIELLA	36,70
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	37,50
VALLORCO	38,20
OVADESE SSDARL	38,50
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	38,70
VINOVO SPORT EVENTS	39,00
CENTROCAMPO	40,90
BACIGALUPO	41,00
BARCANOVA CALCIO	41,00
SPAZIO TALENT SOCCER	44,40
CAVAGLIA	45,20
PINEROLESE SPORT P.R.P.	47,00
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	47,00
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	48,50
MERGOZZESE	56,80
S.IGNAZIO SPORT	62,50
ROEROLANZE	71,50
REAL OLYMPIC COLLEGNO	72,50
POLISPORTIVA OLMENSE	74,50
CHIVASSO CALCIO	92,50
CASTELLAZZO B.DA	95,00
ASD. ACADEMY CANAVESE	95,00
CAMBIANO	1.009,00
RAPID TORINO A.S.D.	1.009,50
SAN REMIGIO	1.012,20
POZZOLESE	1.013,50
ATLETICO FRASCHETTA	1.019,50
RIVOLI CALCIO	1.114,00
PRO DRONERO	1.121,50

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 14

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª AUXILIUM MONTEROSA	3,00
1ª DRUENTINA	3,00
3ª RIVER PLAINE	3,50
3ª BORGOLAVEZZARO	3,50
5ª ARONA CALCIO	4,00
5ª E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	4,00
5ª ALMESE CALCIO	4,00
8ª MONFERRATO	4,20
9ª TETTI FRANCESI RIVALTA	4,50
10ª CASELLE CALCIO	4,70
12ª FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	5,00
12ª A.S.D. ACADEMY SCA	5,00
12ª SCA ASTI	5,00
12ª BAGNELLA CALCIO 1972	5,00
12ª 1924 SUNO F.C.D.	5,00
VERBANIA CALCIO	5,20
SANT ALBANO	5,50
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	5,50
MONTEGROSSO ACADEMY F.C.	5,50
VALLORCO	5,50
VOLUNTAS SUNA	6,00
TORRE PELLICE	6,00
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	6,00
CHERASCHESE 1904	6,50
LANGA CALCIO	6,50
VARZESE	6,50
A.S.D. NOVARA CITY FC	7,00
JUVENTUS CLUB A.S.D.	7,00
VINOVO SPORT EVENTS	7,00
CARIGNANO A.S.D.	7,20
SOMMARIVA PERNO	7,50
POL. GRAND PARADIS	7,50
BRICHERASIO BIBIANA	7,50
CHIAVAZZESE 75	7,50
CASELETTE	7,60
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	8,00
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	8,00
ATLETICO VOLVERA CALCIO	8,00
VALLE PO	8,50
AREA CALCIO ALBA ROERO	8,50
S.FRANCESCO	8,50
SALUZZO	8,60
SAINT VINCENT CHATILLON	9,00
GATTINARA F.C.	9,00
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	9,00
INFERNOTTO CALCIO	9,20
ASCA	9,50
CUREGGIO	9,50
ATLETICO ALPIGNANO	9,50
SAN MAURIZIO C.SE	9,50
SAN BENIGNO	9,70

CITTA DI CASALE	10,00
GRAVELLONA SAN PIETRO	10,00
IVREA CALCIO ASD	10,00
DERTONA CALCIO GIOVANILE	10,00
CANADA	10,00
DUOMO CHIERI A.S.D.	10,00
CHISONE CALCIO	10,10
GASSINOSANRAFFAELE	10,50
MIRAFIORI A.S.D.	10,50
FORTITUDO F.O.	10,70
SANTHIA 1903	10,70
SPORTIVA CALTIGNAGA	10,70
ATLETICO RACCONIGI	11,00
SALICE	11,00
CAMERI CALCIO	11,50
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	11,50
BSR GRUGLIASCO	11,50
PEROSA A.S.D.	11,60
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	12,00
ACADEMY VANCHIGLIA	12,00
COSTIGLIOLE F.C.	12,50
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	12,50
ATLETICO ACQUI F.B.C.	12,50
BISALTA	12,60
ORBASSANO CALCIO	12,70
SAN GIORGIO TORINO	13,00
GAGLIANICO C.S.I.	13,50
SPARTAK SAN DAMIANO	13,70
OVADESE SSDARL	13,70
RAPID TORINO A.S.D.	13,70
CALCIO SETTIMO	14,00
VIANNEY	14,00
S.SECONDO A.S.D.	14,20
CIGLIANO CALCIO	14,20
SANTENA 2014	14,20
ALERAMICA	14,50
PECETTO	14,50
SKILLSTAR	14,50
LIBERTAS RAPID	14,90
CARAGLIO CALCIO	15,00
ACCADEMIA TORINO CALCIO	15,00
BACIGALUPO	15,20
BENESE	15,50
TROFARELLO 1927	15,70
CRESCENTINESE	16,00
VIRTUS MULINO CERANO	16,00
SOMMARIVESE	16,20
BOVES MDG CUNEO	16,50
S.D. SAVIO ASTI	16,50
POLISPORTIVA GARINO	16,50
CAMBIANO	16,70
ACCADEMIA C. GRUGLIASCO	17,00
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	17,00
MAPPANESE	17,00

ACCADEMIA REBAUDENGO TO	17,50
CARROSIO CALCIO	17,70
PANCALIERICASTAGNOLE	18,00
VIRTUS VERCELLI	18,00
ARQUATESE VALLI BORBERA	18,20
AVIGLIANESE	18,20
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	18,40
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	18,50
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	19,00
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	19,00
VIRTUS CENISIA	19,20
PONDERANO	19,70
POL. FRUGAROLESE	19,90
BARRACUDA	20,00
KL PERTUSA	20,00
TORINESE 1894 ASD	20,50
VALLE ELVO	20,80
ALICESE ORIZZONTI	21,00
IVREA BANCHETTE	21,20
CASSINE	21,20
VENARIA REALE	21,20
SPORTING ISSOGNE 2001	21,50
ATLETICO PONT F.C.	21,70
DUFOUR VARALLO	22,20
POL. PARADISO COLLEGNO	22,50
POLISPORTIVA MONTATESE	22,70
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	23,00
BORGATA CIT TURIN	23,20
BANDITO SPORTGENTE	25,50
STRESA VERGANTE	25,50
PERNATESE 1928	25,50
BUTTIGLIERESE 95	25,90
DORINA	26,50
CAPRIATESE	27,00
LIBARNA	27,00
CIRIE CALCIO 1946	28,70
CASTELLAMONTE A.S.D.	30,00
CIT TURIN LDE	30,50
RWC LUCENTO STARS	30,50
ANDEZENO	37,50
ASD U.C. ALTA VALLE SUSÀ	37,50
ASD REAL VENARIA	38,00
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	38,00
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	39,00
LUPETTIBIANCHI STROPPIANA	44,00
G.A.R. REBAUDENGO	44,00
LIVORNO FERRARIS BIANZE	45,40
AMA BRENTA CEVA	46,20
SSD REAL ORIONE V.	46,50
CENTROCAMPO	50,50
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	1.019,50
VARALLO E POMBIA	1.021,50

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0,50
2ª BUTTIGLIERESE 95	1,50
3ª ACCADEMIA TORINO CALCIO	2,00
3ª CITTA DI BAVENO 1908 SSD	2,00
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	4,00
BORGO VITTORIA CIT TURIN	4,00
ALESSANDRIA	5,00
QUARONESE	5,00
INDEPENDIENTE IVREA	5,50
CIT TURIN LDE	6,50
VERCELLI WOMAN	8,70

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0,50
1ª VENARIA REALE	0,50
3ª ASD PINEROLO WOMEN	1,00
3ª CIT TURIN LDE	1,00
ACF BIELLESE	1,20
AREA CALCIO ALBA ROERO	1,50
BOYS E GIRLS CALCIO	2,00
BULE'BELLINZAGO	2,00
QUARONESE	2,00
BORGO VITTORIA CIT TURIN	2,50
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	3,00
ACADEMY PRO VERCELLI	4,50
ACCADEMIA TORINO CALCIO	4,50
INDEPENDIENTE IVREA	5,00
DON BOSCO ALESSANDRIA	5,50
ALESSANDRIA	7,50
ELLEDI FC SSD RL	7,50
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	10,00
SCA ASTI	10,50
AOSTA CALCIO 511	14,00
PIOSSASCO	31,20
RIVOLI CALCIO	36,70

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ELLEDI FC SSD RL	1,50
2ª CANTARANA C5	2,00
3ª ORANGE FUTSAL ASTI	2,50
3ª SALUZZO	2,50
LISONDRIA	3,00
AVIS ISOLA	4,00
TOP FIVE S.R.L.	6,00
AOSTA CALCIO 511	7,50

L 84 S.S.D. S.R.L.	8,50
POLISPORTIVA PASTA	10,20
CASTELLAMONTE CALCIO A5	10,40
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	10,70
VDL FIANO PLUS	12,70
FONTA	18,00
SERMIG	60,00
ATLETICO TAURINENSE	68,20

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CANTARANA C5	0,50
1ª LISONDRIA	0,50
3ª FONTA	1,00
3ª VDL FIANO PLUS	1,00
TOP FIVE S.R.L.	2,00
L 84 S.S.D. S.R.L.	3,00
ELLEDI FC SSD RL	3,50
ORANGE FUTSAL ASTI	3,50
CASTELLAMONTE CALCIO A5	3,70
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	4,50
AOSTA CALCIO 511	5,00
CH4 SPORTING CLUB	5,70
CERES CALCIO A 5	6,50
ATLETICO TAURINENSE	8,00
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	9,00
SERMIG	11,00
POLISPORTIVA PASTA	28,20
VALLE DI SUSÀ S.C.	1.020,50

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.)

- RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6711842	CIARLETTI DEFABIANIS GIAC	14/04/2003	ASD BIELLESE 1902
Motivazione:	Fuori termine.		
5758255	BONGIOVANNI DANIELE	21/03/2003	ASD GIOVANILE CENTALLO 2006
Motivazione:	Fuori termine.		

1.6.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
5275078	PRESTIANNI ALESSANDRO	13/05/1998	ASD CENTROCAMPO
Motivazione	Fuori termine.		
5583638	RIMEDIO MARCO	09/01/2000	ASD LENCI POIRINO ONLUS
Motivazione	Fuori termine.		
5550930	MAZZEI ALESSIO	02/06/2002	USC PSG SSDARL
Motivazione	Il calciatore non ha compiuto il 24° anno di età come indicato dalla norma.		
5002465	POPA ENDI	23/07/1999	SSD CENISIA A RL
Motivazione	Fuori termine.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. RIPRISTINO ATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare ai Campionati nella stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. ATLETICO MIRAFIORI

codice 949814

Preso atto del comunicato ufficiale n. 29 del 26/10/2023 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine all'inattività della suddetta Società.

2.1.2. SUMMER CAMP 2024

Si comunica che l'elenco aggiornato delle Società che hanno comunicato l'organizzazione di "Summer Camp 2024" è consultabile nella sezione news del sito nazionale FIGC SGS sezione giovani - attività Regionali Piemonte Valle d'Aosta.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito del secondo turno della seconda fase:

1 Giornata - A		
RIVIERA D ORTA	- ASD POL. SPINETTESE 2013	6 - 8dcr

Accede al Campionato di Prima categoria 2024/2025: SPINETTESE 2013

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito del secondo turno della terza fase

1 Giornata - A		
A.S.D. LOCANA	- REVELLO CALCIO	2 - 3

Accede al Campionato di Seconda categoria 2024/2025: REVELLO CALCIO

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE - TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
CASELETTE	- JUVENTUS DOMO	3 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- POLISPORTIVA BRUINESE	0 - 4

Pertanto si rende nota la programmazione della gara di finale:

Sabato 22 Giugno 2024 – ore 17.30

CASELETTE – POL. BRUINESE

Via G. Marconi 15 – Orbassano

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE - TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
LASCARIS	- VOLPIANO PIANESE	1 - 0	PINEROLO	- SISPORT S.P.A.	1 - 2

Pertanto si rende nota la programmazione della gara di finale:

Sabato 22 Giugno 2024 – ore 16.00

LASCARIS – SISPORT S.P.A.

Via G. Marconi 15 – Orbassano

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale disputato nell'ambito della gara di finale:

FINALE		
G.A.R. REBAUDENGO	- CARAGLIO CALCIO	4 - 0

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **G.A.R. REBAUDENGO** la quale è risultata la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria.

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 17 X CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 1 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">UNION NOVARA</td> <td style="width: 33%;">- ARONA CALCIO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 1 - 3 Giornata - R			UNION NOVARA	- ARONA CALCIO	2 - 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 2 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">L.G. TRINO</td> <td style="width: 33%;">- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 2 - 3 Giornata - R			L.G. TRINO	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	5 - 1
GIRONE 1 - 3 Giornata - R													
UNION NOVARA	- ARONA CALCIO	2 - 1											
GIRONE 2 - 3 Giornata - R													
L.G. TRINO	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	5 - 1											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 3 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">CASELLE CALCIO</td> <td style="width: 33%;">- LA NUOVA LANZESE</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">4 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 3 - 3 Giornata - R			CASELLE CALCIO	- LA NUOVA LANZESE	4 - 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 4 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">SPAZIO TALENT SOCCER</td> <td style="width: 33%;">- TORINESE 1894 ASD</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">4 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 4 - 3 Giornata - R			SPAZIO TALENT SOCCER	- TORINESE 1894 ASD	4 - 1
GIRONE 3 - 3 Giornata - R													
CASELLE CALCIO	- LA NUOVA LANZESE	4 - 1											
GIRONE 4 - 3 Giornata - R													
SPAZIO TALENT SOCCER	- TORINESE 1894 ASD	4 - 1											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 5 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">BEIBORG</td> <td style="width: 33%;">- POL. PARADISO COLLEGNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">0 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 5 - 3 Giornata - R			BEIBORG	- POL. PARADISO COLLEGNO	0 - 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 6 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">PECETTO</td> <td style="width: 33%;">- MIRAFIORI A.S.D.</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">1 - 5</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 6 - 3 Giornata - R			PECETTO	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 5
GIRONE 5 - 3 Giornata - R													
BEIBORG	- POL. PARADISO COLLEGNO	0 - 1											
GIRONE 6 - 3 Giornata - R													
PECETTO	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 5											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 7 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">VILLAFRANCA</td> <td style="width: 33%;">- CANDIOLO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3 - 4</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 7 - 3 Giornata - R			VILLAFRANCA	- CANDIOLO	3 - 4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">GIRONE 8 - 3 Giornata - R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">SALICE</td> <td style="width: 33%;">- ATLETICO RACCONIGI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12 - 0</td> </tr> </tbody> </table>	GIRONE 8 - 3 Giornata - R			SALICE	- ATLETICO RACCONIGI	12 - 0
GIRONE 7 - 3 Giornata - R													
VILLAFRANCA	- CANDIOLO	3 - 4											
GIRONE 8 - 3 Giornata - R													
SALICE	- ATLETICO RACCONIGI	12 - 0											

GIRONE 9 - 3 Giornata - R		
PEDONA BORGO S.D.	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 11

GIRONE 10 - 3 Giornata - R		
FORTITUDO F.O.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 3

GIRONE 11 - 3 Giornata - R		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 4

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 1

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D. JUVENTUS DOMO	9	4	3	0	1	13	7	6	0
2 A.S.D. ARONA CALCIO	6	4	2	0	2	9	9	0	0
3 UNION NOVARA	3	4	1	0	3	6	12	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 2

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D. L.G. TRINO	10	4	3	1	0	11	3	8	0
2 A.S.D. FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	4	4	1	1	2	7	11	4-	0
3 A.S.D. IVREA BANCHETTE	3	4	1	0	3	6	10	4-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 3

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD	10	4	3	1	0	8	4	4	0
2 U.S.D. CASELLE CALCIO	7	4	2	1	1	7	5	2	0
3 A.S.D. LA NUOVA LANZESE	0	4	0	0	4	3	9	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 4

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D. CARRARA 90	10	4	3	1	0	10	3	7	0
2 F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER	7	4	2	1	1	8	5	3	0
3 FC TORINESE 1894 ASD	0	4	0	0	4	3	13	10-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 5

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO	9	4	3	0	1	14	5	9	0
2 A.S.D. BEIBORG	6	4	2	0	2	8	8	0	0
3 A.D. P. BSR GRUGLIASCO	3	4	1	0	3	5	14	9-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 6

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	9	4	3	0	1	10	2	8	0
2 POL. MIRAFIORI A.S.D.	9	4	3	0	1	9	6	3	0
3 A.P.D. PECETTO	1-	4	0	0	4	2	13	11-	1

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 7

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VILLAFRANCA	9	4	3	0	1	10	7	3	0
2 A.S.D.CANDIOLO	7	4	2	1	1	12	12	0	0
3 U.S. VILLAR PEROSA	1	4	0	1	3	6	9	3-	0

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 8

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SALICE	12	4	4	0	0	28	2	26	0
2 A.S.D.ATLETICO RACCONIGI	6	4	2	0	2	9	18	9-	0
3 ASD.C.MARENE	0	4	0	0	4	3	20	17-	0

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 9

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006	8	4	2	2	0	12	9	3	0
2 S.S.D.BUSCA 1920 A R.L.	7	4	2	1	1	18	7	11	0
3 A.C. PEDONA BORGO S.D.	1	4	0	1	3	7	21	14-	0

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 10

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.ACCADEMIA CASALE A R.L.	8	4	2	2	0	6	2	4	0
2 A.S.D.FORTITUDO F.O.	5	4	1	2	1	5	5	0	0
3 A.S.D.DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2	4	0	2	2	4	8	4-	0

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER17 X QUALIF. UNDER19 REG. GIRONE: 11

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.AREA CALCIO ALBA ROERO	12	4	4	0	0	14	3	11	0
2 A.S.D.ARQUATESE VALLI BORBERA	4	4	1	1	2	5	9	4-	0
3 U.S.D.BISTAGNO VALLE BORMIDA	1	4	0	1	3	2	9	7-	0

IN AZZURRO le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti ed ammesse di diritto al Campionato Under 19 Regionale 2024/25.

IN VERDE la migliore seconda classificata di tutti i raggruppamenti ed ammessa di diritto al Campionato Under 19 Regionale 2024/25.

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - R			GIRONE 2 - 3 Giornata - R		
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	4 - 2	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- CUREGGIO	6 - 2
			UNION NOVARA	- VEVERI 1974	4 - 0
GIRONE 3 - 3 Giornata - R			GIRONE 4 - 3 Giornata - R		
IVREA BANCHETTE	- POL. GRAND PARADIS	2 - 2	ATLETICO C.B.L.	- CRESCENTINESE	4 - 2
PONDERANO	- VALLORCO	2 - 0	CASELLE CALCIO	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 1
GIRONE 5 - 3 Giornata - R			GIRONE 6 - 3 Giornata - R		
VENARIA REALE SQ.B	- ALMESE CALCIO	4 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	4 - 0
VILLARBASSE	- RWC LUCENTO STARS	0 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- KL PERTUSA	2 - 0
GIRONE 7 - 3 Giornata - R			GIRONE 8 - 3 Giornata - R		
CHERASCHESE 1904	- SPARTAK SAN DAMIANO	6 - 0	VALLE PO	- S.SECONDO A.S.D.	4 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ORANGE CERVERE	2 - 2			
GIRONE 9 - 3 Giornata - R			GIRONE 10 - 3 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0	ASCA	- TIGER NOVI	4 - 0
			LIBARNA	- OVADESE SSDARL	0 - 2

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 1

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.	12	4	4	0	0	20	5	15	0
2 A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	4	4	1	1	2	12	16	4-	0
3 U.S.D.VARZESE	1	4	0	1	3	7	18	11-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 2

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961	15	6	5	0	1	27	7	20	0
2 UNION NOVARA	15	6	5	0	1	22	7	15	0
3 A.S.D.CUREGGIO	3	6	1	0	5	12	28	16-	0
4 A.S.D.VEVERI 1974	3	6	1	0	5	11	30	19-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 3

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.POL. GRAND PARADIS	11	6	3	2	1	12	9	3	0
2 A.S.D.IVREA BANCHETTE	11	6	3	2	1	11	9	2	0
3 A.S.D.PONDERANO	5	6	1	2	3	7	9	2-	0
4 A.S.D.VALLORCO	5	6	1	2	3	6	9	3-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 4

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BORGARO NOBIS 1965	13	6	4	1	1	15	4	11	0
2 U.S.D.CASELLE CALCIO	11	6	3	2	1	11	7	4	0
3 A.S.D.ATLETICO C.B.L.	10	6	3	1	2	13	10	3	0
4 A.S.D.CRESCENTINESE	0	6	0	0	6	5	23	18-	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 5

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
---------	-------	----	----	----	----	----	----	----	-----

	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.VILLARBASSE	13	6	4	1	1	11	6	5	0
2 VENARIA REALE	12	6	4	0	2	15	8	7	0
3 RWC LUCENTO STARS	10	6	3	1	2	5	6	1-	0
4 A.S.D.ALMESE CALCIO	0	6	0	0	6	6	17	11-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 6

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL. MIRAFIORI A.S.D.	11	6	3	2	1	20	13	7	0
2 A.S.D.SAN GIACOMO CHIERI	9	6	3	0	3	10	12	2-	0
3 POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	7	6	2	1	3	9	12	3-	0
4 G.S.D.KL PERTUSA	6	6	1	3	2	11	13	2-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 7

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CHERASCHESE 1904	14	6	4	2	0	20	6	14	0
2 A.S.D.ORANGE CERVERE	8	6	2	2	2	15	15	0	0
3 A.S.D.CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	8	6	2	2	2	9	10	1-	0
4 A.S.D.SPARTAK SAN DAMIANO	3	6	1	0	5	8	21	13-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 8

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.P.D.VALLE PO	10	4	3	1	0	10	2	8	0
2 A.S.D.CHISONE CALCIO	6	4	2	0	2	5	5	0	0
3 U.S. S.SECONDO A.S.D.	1	4	0	1	3	3	11	8-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 9

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BOVES MDG CUNEO	7	4	2	1	1	8	6	2	0
2 A.S.D.GIOVANILE CENTALLO 2006	6	4	2	0	2	7	7	0	0
3 A.S.D.SANT ALBANO	4	4	1	1	2	5	7	2-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER16 X QUALIF. UNDER17 REG. GIRONE: 10

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ASCA	13	6	4	1	1	26	8	18	0
2 OVADESE SSDARL	13	6	4	1	1	14	7	7	0
3 A.S.D.TIGER NOVI	9	6	3	0	3	10	8	2	0
4 USD LIBARNA	0	6	0	0	6	3	30	27-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN AZZURRO le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti ed ammesse di diritto al Campionato Under 17 Regionale 2024/25, purchè in possesso dei requisiti normativi vigenti.

IN VERDE le sette squadre seconde classificate dei quadrangolari e le due migliori seconde classificate dei triangolari ed ammesse di diritto al Campionato Under 17 Regionale 2024/25, purchè in possesso dei requisiti normativi vigenti.

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 15 PER CAMPIONATO UNDER 16 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - R			GIRONE 2 - 3 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	0 - 3	ALICESE ORIZZONTI	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	4 - 0
ARONA CALCIO	- CAMERI CALCIO	3 - 3	RG TICINO SSD S.R.L.	- CRESCENTINESE	3 - 0
GIRONE 3 - 3 Giornata - R			GIRONE 4 - 3 Giornata - R		
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- CHIAVAZZESE 75	9 - 1	ATLETICO C.B.L.	- IVREA CALCIO ASD	4 - 0
VALLE ELVO	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 1	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- SAN MAURIZIO C.SE	3 - 4
GIRONE 5 - 3 Giornata - R			GIRONE 6 - 3 Giornata - R		
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	- VIANNEY	4 - 7	ALMESE CALCIO	- RWC LUCENTO STARS	2 - 1
			VALLE DI SUSA S.C.	- ATLETICO ALPIGNANO	6 - 0
GIRONE 7 - 3 Giornata - R			GIRONE 8 - 3 Giornata - R		
A.S.D. NH10042	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 5	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CANELLI 1922	4 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 0	VINOVO SPORT EVENTS	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	4 - 4
GIRONE 9 - 3 Giornata - R			GIRONE 10 - 3 Giornata - R		
S.SECONDO A.S.D.	- MOREVILLA	2 - 3	BISALTA	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 6
SAVIGLIANESE FBC 1919	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1	SALICE	- CARAGLIO CALCIO	2 - 4
GIRONE 11 - 3 Giornata - R					
NIZZA VALLEBELBO	- OVADESE SSDARL	0 - 3			
VIGUZZOLESE	- ASCA	2 - 4			

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 1

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	18	6	6	0	0	24	5	19	0
2 CAMERI CALCIO	8	6	2	2	2	12	11	1	0
3 A.S.D.ARONA CALCIO	5	6	1	2	3	10	14	4	0
4 A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	2	6	0	2	4	3	19	16	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 2

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.RG TICINO SSD S.R.L.	13	6	4	1	1	15	5	10	0
2 A.S.D.ALICESE ORIZZONTI	9	6	2	3	1	14	9	5	0
3 A.S.D.CRESCENTINESE	7	6	2	1	3	9	14	5	0
4 A.S.D.POLISPORTIVA SAN GIACOMO	4	6	1	1	4	4	14	10	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 3

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.V.D.A. CHARVENSOD	18	6	6	0	0	20	2	18	0
2 U.S.D.PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	12	6	4	0	2	19	8	11	0
3 A.S.D.VALLE ELVO	6	6	2	0	4	13	9	4	0
4 A.P.D.CHIAVAZZESE 75	0	6	0	0	6	2	35	33	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 4

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ATLETICO C.B.L.	16	6	5	1	0	17	2	15	0
2 U.S. IVREA CALCIO ASD	7	6	2	1	3	9	8	1	0
3 A.P.D.SAN MAURIZIO C.SE	6	6	2	0	4	7	19	12-	0
4 A.S.D.AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	5	6	1	2	3	8	12	4-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 5

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 F.C.D.SPAZIO TALENT SOCCER	10	4	3	1	0	11	5	6	0
2 A.D.P.VIANNEY	7	4	2	1	1	11	8	3	0
3 A.S.D.FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	0	4	0	0	4	6	15	9-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 6

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ALMESE CALCIO	9	6	2	3	1	12	8	4	0
2 A.S.D.VALLE DI SUSA S.C.	9	6	2	3	1	14	11	3	0
3 RWC LUCENTO STARS	6	6	1	3	2	8	8	0	0
4 A.S.D.ATLETICO ALPIGNANO	6	6	1	3	2	3	10	7-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 7

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SAN GIACOMO CHIERI	16	6	5	1	0	16	4	12	0
2 POL. MIRAFIORI A.S.D.	10	6	3	1	2	13	3	10	0
3 A.S.D.POLISPORTIVA BRUINESE	8	6	2	2	2	8	12	4-	0
4 A.S.D. NH10042	0	6	0	0	6	4	22	18-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 8

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	12	6	3	3	0	12	6	6	0
2 SSDARLVINOVO SPORT EVENTS	10	6	2	4	0	14	8	6	0
3 A.S.D.LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	6	6	1	3	2	11	12	1-	0
4 ASDC CANELLI 1922	3	6	1	0	5	7	18	11-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 9

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 F.C. MOREVILLA	13	6	4	1	1	18	8	10	0
2 SSDSRLSAVIGLIANESE FBC 1919	13	6	4	1	1	20	7	13	0
3 A.S.D.INFERNOTTO CALCIO	9	6	3	0	3	11	11	0	0
4 U.S. S.SECONDO A.S.D.	0	6	0	0	6	2	25	23-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 10

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSDARLA. C. CUNEO 1905 OLMO	18	6	6	0	0	24	5	19	0
2 A.S.D. CARAGLIO CALCIO	7	6	2	1	3	11	11	0	0
3 ASD. C. BISALTA	5	6	1	2	3	7	14	7-	0
4 A.S.D. SALICE	4	6	1	1	4	7	19	12-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

STAGIONE SPORTIVA: 23/24 CAMPIONATO UNDER15 X QUALIF. UNDER16 REG. GIRONE: 11

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. ASCA	13	6	4	1	1	24	6	18	0
2 OVADESE SSDARL	11	6	3	2	1	11	9	2	0
3 U.S. VIGUZZOLESE	10	6	3	1	2	16	16	0	0
4 A.S.D. NIZZA VALLEBELBO	0	6	0	0	6	3	23	20-	0

*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*

IN AZZURRO le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti ed ammesse di diritto al Campionato Under 16 Regionale 2024/25, purchè in possesso dei requisiti normativi vigenti.

IN VERDE le cinque squadre migliori seconde classificate dei quadrangolari ed ammesse di diritto al Campionato Under 16 Regionale 2024/25, purchè in possesso dei requisiti normativi vigenti.

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 PER CAMPIONATO UNDER 15 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 3	GATTINARA F.C.	- CAMERI CALCIO	1 - 3
VOLUNTAS SUNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 3	PONDERANO	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	1 - 1
GIRONE 3 - 2 Giornata - R			GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
IVREA CALCIO ASD	- POL. GRAND PARADIS	3 - 0	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- DRUENTINA	0 - 5
GIRONE 5 - 2 Giornata - R			GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
SAN GALLO SETTIMO	- MAPPANESE	0 - 4	BSR GRUGLIASCO	- ROSTA CALCIO	5 - 1
			POLISPORTIVA BRUINESE	- S.SECONDO A.S.D.	8 - 0
GIRONE 7 - 2 Giornata - R			GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
G.A.R. REBAUDENGO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 4	SAVIGLIANESE FBC 1919	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- SAN GIORGIO TORINO	9 - 0	VALLE PO	- INFERNOTTO CALCIO	15 - 0
GIRONE 9 - 2 Giornata - R			GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
BUSCA 1920 A R.L.	- SALICE	5 - 1	AREA CALCIO ALBA ROERSQ.B	- A.S.D. ACADEMY SCA	1 - 0
SAN BENIGNO	- MONREGALE CALCIO	4 - 0	SOMMARIVESE	- ALBA CALCIO	1 - 2
GIRONE 11 - 2 Giornata - R					
ACQUI F.C. SSDARL	- OVADESE SSDARL	4 - 1			
CANELLI 1922	- ASCA	4 - 2			

TORNEO WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
ARABA FENICE VALLE CERVO	- WF CASALE 21 ASD	3 - 4
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- CRISTO ALESSANDRIA	0 - 2

(2) NOVARA WALKING FOOTBALL	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 0
(3) SUPERGA WF	- CAMERI CALCIO WF	1 - 0
WF CONFARTI GIANATO	- BIELLESE 1902 WF	4 - 5

(1) - disputata il 14/06/2024

(2) - disputata il 13/06/2024

(3) - disputata il 10/06/2024

TORNEO WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BIELLESE 1902 WF	- WF CONFARTI GIANATO	3 - 0
(1) NOVARA WALKING FOOTBALL	- VALCHIUSELLA 1999	8 - 1
(2) PINEROLO LUSERNA WF	- GAUDENZIANA NOVARA	2 - 1
(3) TORINO WALKING FOOTBALL	- W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	0 - 1

(1) - disputata il 11/06/2024

(2) - disputata il 12/06/2024

(3) - disputata il 14/06/2024

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 18 e 19 Giugno 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AJJOR SAMIR (ASD POL. SPINETTESE 2013)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOLINARI MATTEO (RIVIERA D ORTA)

Reagisce da terra dopo aver subito un fallo scalciano l'avversario al costato che, quindi, presentava graffi che non gli impedivano la prosecuzione della gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SUVERATO THOMAS (ASD POL. SPINETTESE 2013)

TUORO LUCA (ASD POL. SPINETTESE 2013)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PRIGIONE MATTIA (ASD POL. SPINETTESE 2013)

CALDI PIETRO (RIVIERA D ORTA)

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

MAZZA ALESSANDRO (A.S.D. LOCANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CELESTE MICHAEL (A.S.D. LOCANA)

MACRI MATTIA (A.S.D. LOCANA)

AGU EDOARDO (REVELLO CALCIO)

BORDINO ALEXANDER (REVELLO CALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

JEZERCIC ALESSANDRO (A.S.D. LOCANA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIANOTTI FEDERICO (A.S.D. LOCANA)

RE ERIK (REVELLO CALCIO)

SELLAM MOHAMMED (REVELLO CALCIO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NGUEPI NENDJOU FRANKY (G.A.R. REBAUDENGO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VAINELLA ALESSANDRO (G.A.R. REBAUDENGO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ABOUBAKAR CAMARA (G.A.R. REBAUDENGO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

NEZHA KLAUDIO (G.A.R. REBAUDENGO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GALLINARI NICO	(CARAGLIO CALCIO)	GRASSI SAMUEL	(CARAGLIO CALCIO)
EZ ZAIYM OTHMANE	(G.A.R. REBAUDENGO)	NDIAYE ALINE	(G.A.R. REBAUDENGO)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIMASI MICHAEL	(LASCARIS)	PIOVANO ZENO FRANCESCO	(LASCARIS)
PERRIER LIAM	(VOLPIANO PIANESE)		

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE - TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY-OFF

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 JUVENTUS DOMO

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori e dei propri Dirigenti e tesserati nei confronti

dell'arbitro. In particolare, i tifosi per tutta la durata della partita rivolgevano ripetuti e gravi insulti all'arbitro, mettendo anche in dubbio la sua imparzialità. Per quanto attiene i componenti della panchina, al termine della gara accerchiavano l'arbitro unitamente ad alcuni giocatori, tra i quali si distingueva per il proprio comportamento ingiurioso il n. 11 Sig. Mattia Ferrera, protestando in modo scomposto e veemente, ingiuriando l'arbitro ed accusandolo di corruzione. Nello specifico, i Sig.ri Gianluca Arsuffi, Domenico Genova e Adus Ticozzi si avvicinavano al direttore di gara così tanto che si verificava tra quest'ultimo e loro un lieve contatto fisico, dopodiché protestavano gridandogli in faccia per la non adeguatezza del tempo di recupero e proseguivano accusandolo di essersi messo d'accordo con gli avversari nonché con i componenti del CRA e con la stessa LND per favorire la Società Caselette. Ancora, i sopra nominati Dirigenti rivolgevano gravi e ripetute ingiurie all'arbitro, impedendogli per vari minuti di poter accedere al proprio spogliatoio, proseguendo con accuse di corruzione e lamentele sulle scelte tecniche adottate in campo anche quando egli riusciva finalmente ad allontanarsi. Inoltre, le accuse rivolte all'arbitro scatenavano la reazione dell'assistente di parte avversario, Sig. Petrillo, che cercava di aggredire un Dirigente (non meglio identificato) della Juventus Domo, non riuscendoci ma dando comunque inizio ad un ulteriore parapiglia, con reciproci insulti e spintoni, al quale partecipavano anche tre soggetti non identificati in quanto non presenti in distinta. Simili comportamenti sono inaccettabili per i rappresentanti di una squadra di calcio dilettantistico, che anzi dovrebbero essere esempio per i propri giovani atleti di sportività, fair play e soprattutto di rispetto per gli Ufficiali di gara. La sanzione comminata tiene conto della gravità delle condotte descritte dall'arbitro nel proprio referto, per le quali, come è noto, la Società è oggettivamente responsabile in via solidale con i propri tesserati e Dirigenti, nonché con i sostenitori. Negli appositi paragrafi si assumono le squalifiche individuali

Euro 300,00 CASELETTE

Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori e dei propri tesserati, i primi nei confronti dell'arbitro ed in secondo nei confronti degli avversari. In particolare, i tifosi per tutta la durata della partita rivolgevano ripetuti e gravi insulti all'arbitro, mettendo anche in dubbio la sua imparzialità. Inoltre, al termine della partita, in occasione di una mass confrontation tra i componenti della due squadre il pubblico si assiepava contro la rete di recinzione, rivolgendo ai tesserati della Juventus Domo ingiurie e minacce, anche di morte. I tesserati del Caselette, al termine della partita, si rendevano protagonisti di scontri sia fisici che verbali con i componenti della panchina avversaria, scatenati dalle accuse di corruzione mosse dai Dirigenti della Juventus Domo all'arbitro ed in generale ai componenti della LND e del CRA, e dalla conseguente reazione dell'assistente di parte Sig. Petrillo. La sanzione è altresì comminata per non aver correttamente vigilato sulla chiusura del cancello di accesso all'area riservata, circostanza che ha permesso a tre soggetti non autorizzati di introdursi nella zona antistante gli spogliatoi e di prendere parte alla mass confrontation testé decritta

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/12/2024

ARSUFFI GIANLUCA (JUVENTUS DOMO)

Per condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, della intera categoria arbitrale e degli Organi della LND, tenuta al termine della partita. In particolare, come già esposto nella motivazione dell'ammenda comminata alla Società Juventus Domo, i componenti della panchina - tra i quali si distinguevano i Sig.ri Arsuffi, Ticozzi e Genova, al termine della gara accerchiavano l'arbitro unitamente ad alcuni calciatori, impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio, arrivando così vicini a lui da toccarlo seppur lievemente, e inveivano nei suoi confronti, contestando le decisioni tecniche assunte in campo, compreso il tempo di recupero assegnato, ingiuriandolo pesantemente ed accusandolo di aver truccato l'incontro in accordo con i componenti del CRA e della LND al solo scopo di favorire la Società Caselette

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 20/12/2024

TICOZZI ADUS (JUVENTUS DOMO)

Per condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, della intera categoria arbitrale e degli Organi della LND, tenuta al termine della partita. In particolare, come già esposto nella motivazione dell'ammenda comminata alla Società Juventus Domo, i componenti della panchina - tra i quali si distinguevano i Sig.ri Arsuffi, Ticozzi e Genova, al termine della gara accerchiavano l'arbitro unitamente ad alcuni calciatori,

impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio, arrivando così vicini a lui da toccarlo seppur lievemente, e inveivano nei suoi confronti, contestando le decisioni tecniche assunte in campo, compreso il tempo di recupero assegnato, ingiuriandolo pesantemente ed accusandolo di aver truccato l'incontro in accordo con i componenti del CRA e della LND al solo scopo di favorire la Società Caselette

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 7/2024

MORELLINI ITALO (JUVENTUS DOMO)

Già ammonito per ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e proteste, il Sig. Morellini proseguiva nella propria condotta e veniva così espulso. Alla notifica del provvedimento reagiva rivolgendo all'arbitro frasi gravemente ingiuriose e provocatorie, e ritardava per circa 4 minuti la ripresa del gioco, uscendo con lentezza dal campo e stando ancora per un minuto in area riservata (zona antistante gli spogliatoi). Non pago, reiterava la condotta sopra descritta negli ultimi minuti della ripresa, invitando l'arbitro a sospendere la partita per farlo allontanare. Solo dopo 40 minuti dal termine dell'incontro il Sig. Morellini si scusava con l'arbitro per la propria condotta

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MORELLINI ITALO (JUVENTUS DOMO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANTONIAZZI SANDRO (CASELETTE)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2024

GENOVA DOMENICO (JUVENTUS DOMO)

Per condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, della intera categoria arbitrale e degli Organi della LND, tenuta al termine della partita. In particolare, come già esposto nella motivazione dell'ammenda comminata alla Società Juventus Domo, i componenti della panchina - tra i quali si distinguevano i Sig.ri Arsuffi, Ticozzi e Genova, al termine della gara accerchiavano l'arbitro unitamente ad alcuni calciatori, impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio, arrivando così vicini a lui da toccarlo seppur lievemente, e inveivano nei suoi confronti, contestando le decisioni tecniche assunte in campo, compreso il tempo di recupero assegnato, ingiuriandolo pesantemente ed accusandolo di aver truccato l'incontro in accordo con i componenti del CRA e della LND al solo scopo di favorire la Società Caselette

SQUALIFICA FINO AL 19/ 7/2024

PETRILLO PIETRO (CASELETTE)

Al termine della partita, reagiva alle accuse di corruzione mosse dai Dirigenti avversari all'arbitro cercando di aggredire fisicamente uno di essi, e dando così il via ad una mass confrontation tra i componenti delle due squadre (alla quale partecipavano anche soggetti non presenti in distinta) con reciproci insulti e spintoni, sedata solo dopo 10 minuti

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TAGLIAFERRI RICCARDO (JUVENTUS DOMO)

Espulso per eccessive proteste e condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, tenuta in occasione dell'espulsione del compagno di squadra Santin

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZANI FRANCESCO (JUVENTUS DOMO)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente e con violenza con un calcio a tacchetti esposti sulla gamba destra, all'altezza del quadricipite, causandogli momentaneo e forte dolore per almeno 5 minuti, e rendendo necessario l'intervento del massaggiatore per consentirgli di riprendere l'incontro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTIN ANDREA (JUVENTUS DOMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FERRERA MATTIA (JUVENTUS DOMO)

Al termine della partita accerchiava l'arbitro unitamente ai propri Dirigenti ed alcuni compagni di squadra per protestare, ed in tale circostanza rivolgeva al direttore di gara numerosi e gravi insulti

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

CAVAGLIA FEDERICO (SAN GIACOMO CHIERI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANDRIOLI DANIELE IGOR (CASELETTE)

ANTONIAZZI DANIELE (CASELETTE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

IGUERA ALBERTO (CASELETTE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ARSUFFI JACOPO (JUVENTUS DOMO)

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 17 PER CAMPIONATO UNDER 19 REG.

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 7/2024

SANGALLI LUCA (FUTUROGIOVANI
VILIANENSIS)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CELLERINO ROBERTO (BEIBORG)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

REVERDITO MATTEO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	XHAMBASI ANDREA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
ENDRIZZI MARCELLO	(ARONA CALCIO)	FAVERGIOTTI RICCARDO	(ARONA CALCIO)
QUAGLIA MARTINO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	BUTTINI LORIS	(BEIBORG)
DE ROSA FABIO	(L.G. TRINO)	FANTINI SAMUELE	(POL. PARADISO COLLEGNO)
FIORILLO JACOPO	(TORINESE 1894 ASD)	ACOSTA ORDONEZ CARLO STEFANO	(UNION NOVARA SQ.B)
BASSI ALESSANDRO	(UNION NOVARA SQ.B)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMMARATA MATTIA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	TOSO MATTEO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
AGHEMIO NICOLA	(ARONA CALCIO)	ABBONDANZA ALESSIO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
GIULIANELLI PIETRO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	REPETTO GIOVANNI	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
MILLA AMEDEO	(ATLETICO RACCONIGI)	CAMINITI ANDREA	(BEIBORG)
CAPPAL JACOPO	(BEIBORG)	CONTE LUCIO	(BEIBORG)
FERRERO NICOLO	(BUSCA 1920 A R.L.)	ODDONE FILIPPO	(CASELLE CALCIO)
CARLINO FILIPPO	(FUTUROGIOVANI VILIANENSIS)	REOLON ALESSANDRO	(FUTUROGIOVANI VILIANENSIS)
VISETTI ANDREA	(L.G. TRINO)	CONTE FEDERICO	(MIRAFIORI A.S.D.)
MILANI MATTIA	(MIRAFIORI A.S.D.)	DI GERONIMO DAVIDE ROCCO	(PECETTO)
SCOTTO ALESSANDRO	(PECETTO)	DI MARCO ANDREA	(POL. PARADISO COLLEGNO)
BALDI DAVIDE	(SPAZIO TALENT SOCCER)	ABBANE SAMIR	(UNION NOVARA SQ.B)

**FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 15 PER
CAMPIONATO UNDER 16 REG.**

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 7/2024

CERRITO STEFANO (CAMERI CALCIO SQ.B)

Per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, unitamente alle veementi proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ZIZZO LUIGI (CAMERI CALCIO SQ.B)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

VALLESE RICCARDO (ARONA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COPPO FABIO (CRESCENTINESE)

VERRI ANTONIO (RG TICINO SSD S.R.L.)

OLLIO MATTEO (VALLE DI SUSÀ S.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MONTI GABRIELE (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario con spinte, ingiurie e mani al collo reciproche, senza conseguenze fisiche.

IZZILLO GABRIEL OMAR (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario con spinte, ingiurie e mani al collo reciproche, senza conseguenze fisiche.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

HYSENAJ FRANCESCO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAGANA LEONARDO (ALMESE CALCIO) FILISTEO LUCA (ATLETICO ALPIGNANO)

GARAVET GIORGIO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO) STELLA LORENZO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

ARNAUDO ANDREA (CARAGLIO CALCIO) CONDELLO LUCA (IVREA CALCIO ASD)

CANNONIERO ALBERTO (NIZZA VALLEBELBO) BRIZZI JACOPO (RWC LUCENTO STARS)

CAMPANALE SAMUEL (RWC LUCENTO STARS) COLLINO LORENZO (S.SECONDO A.S.D.)

FELIZIA ALESSANDRO	(S.SECONDO A.S.D.)	REINERI NICOLO	(SALICE)
DEFACIS GIORGIO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	TERRAGNO ROBERTO	(VALLE DI SUSÀ S.C.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GUGLIELMONE EMANUELE	(ATLETICO ALPIGNANO)	PROVENZANO LEONARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
BARILLA ALESSANDRO	(FOOTBALL CLUB MIRAFIORI)	GALLO SIMONE	(POLISPORTIVA BRUINESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PAOLETTI TOMMASO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	MONASTERO GIANLUCA	(ALMESE CALCIO)
FICHERA ALESSIO	(ARONA CALCIO)	BUFTEA ANDREI LUCA	(ASCA)
LUPANO MATTEO	(ASCA)	ACOCCELLA MATTEO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
SABOUH SMAIL	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	TALAA AYOUB	(FOOTBALL CLUB MIRAFIORI)
ALBERTENGO LORENZO	(INFERNOTTO CALCIO)	GERA MARCELLO	(IVREA CALCIO ASD)
ELIA ANDREA	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	ROSSI DAVIDE	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)
TROVATO ALESSANDRO	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	CARNIO TOMMASO	(POLISPORTIVA SAN GIACOMO)
MELACARNE EDOARDO	(RWC LUCENTO STARS)	REINERI GABRIELE	(SALICE)
TOTI ANDREA	(SALICE)	TRIVISONNE ANDREA	(SAN MAURIZIO C.SE)
ZOLLET ELIA MARCO	(SAN MAURIZIO C.SE)	DORDO JACOPO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
PUPO ALEJANDRO	(VALLE DI SUSÀ S.C.)	LAZZARI FEDERICO	(VINOVO SPORT EVENTS)
ROMAGNOLI ALESSANDRO	(VINOVO SPORT EVENTS)		

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REG.

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 PONDERANO

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori tenuto nei confronti dell'arbitro per buona parte del secondo tempo, consistito in gravi e continui epiteti offensivi inaccettabili, in particolare in un campionato giovanile, tale comportamento denota spregio per lo sport ed i valori ad esso correlati oltre che una pericolosa ed ingiustificata aggressività nei confronti del garante delle regole.

Euro 200,00 VALLORCO

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori tenuto nei confronti dell'arbitro per buona parte del secondo tempo, consistito in gravi e continui epiteti offensivi inaccettabili, in particolare in un campionato

giovanile, tale comportamento denota spregio per lo sport ed i valori ad esso correlati oltre che una pericolosa ed ingiustificata aggressività nei confronti del garante delle regole.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PASTORE ALESSANDRO (ALMESE CALCIO)

RUSSO MARCO ANGELO (ALMESE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 7/2024

CILIBERTO ALEC CLAUDIO (TIGER NOVI)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TALARICO GIUSEPPE (ALMESE CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IENTILE RENATO (VENARIA REALE SQ.B)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SERVIDIO ALESSANDRO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, avvenuto a seguito di una sua decisione.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IMPERIALE MATTEO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito con forza in reazione ad un fallo di gioco subito

INNUSA UMBERTO (PONDERANO)

Per aver tenuto una condotta violenta consistita nell'aver tirato uno schiaffo all'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANESIO ANDREA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PINOS CHICA LUCA (TIGER NOVI)
ALEJANDRO

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

MIGLIORINI DAVIDE (BORGARO NOBIS 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MOLNAR BRANA LUCA DORIAN	(ALMESE CALCIO)	BOVERI MARCO	(ASCA)
SIRBONI TOMMASO	(ASCA)	AMATEIS LORENZO	(ATLETICO C.B.L.)
BIGONE GIORGIO	(ATLETICO C.B.L.)	RINALDI ANDREA	(CHERASCHESE 1904)
LORENZINI LUCA	(CUREGGIO)	SULTANA GABRIELE	(CUREGGIO)
BURCA SERGIU ADRIAN	(KL PERTUSA)	DE SIMONE LORENZO	(KL PERTUSA)
NICASTRO GABRIELE	(PONDERANO)	BALDI DANIELE	(VALLORCO)
VITALI SIMONE	(VEVERI 1974)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BONGIOVANNI FABIO SILVANO	(CRESCENTINESE)	TROMBIN CRISTIANO	(LIBARNA)
EL KHALOUKI BILAL	(TIGER NOVI)	GROSSO FRANCESCO	(VALLORCO)
GERARDO EMANUELE	(VENARIA REALE SQ.B)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IMPERIALE MATTEO	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	BELLOMI PIETRO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
BODNARIUK MAKSYM	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	NICOLA FEDERICO	(ASCA)
ROSSI ALESSANDRO	(ASCA)	SPINACORONA MICHELE	(ASCA)
CANNALIRE ALESSANDRO	(BORGARO NOBIS 1965)	LANTERO DENIS	(BORGARO NOBIS 1965)
PUTTINATI DIEGO	(BORGARO NOBIS 1965)	LLESHI ENEA	(BOVES MDG CUNEO)
SAHANDE MOHAMED	(BOVES MDG CUNEO)	TAPRA LUCA	(CRESCENTINESE)
TASSONE GABRIELE	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	PISCITELLO SIMONE	(CUREGGIO)
SORACE FRANCESCO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	CIGNETTI DAVIDE	(IVREA BANCHETTE)
KOLNDREKAJ KEVIN	(ORANGE CERVERE)	GROSSO LEONARDO	(OVADESE SSDARL)
MASSONE GABRIELE	(OVADESE SSDARL)	ALLEGRI FRANCESCO	(POL. GRAND PARADIS)
VATA KEVIN	(POL. GRAND PARADIS)	LIMONGELLI MANUEL	(PONDERANO)
D ELIA LORENZO	(RWC LUCENTO STARS)	DESOLE RICCARDO	(SAN GIACOMO CHIERI)
GAGLIARDI FILIPPO	(SAN GIACOMO CHIERI)	SOLINAS NICHOLAS	(SAN GIACOMO CHIERI)
FIRPO CESARE	(UNION NOVARA SQ.B)	DEVALLE SAMUELE	(VALLE PO)
CHIAPELLO ANDREA	(VALLORCO)	KOURAA YASSINE	(VENARIA REALE SQ.B)
TUMBARELLO ALBERTO	(VENARIA REALE SQ.B)	MUCCI JACOPO	(VILLARBASSE)

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 14 PER CAMPIONATO UNDER 15 REG.

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOSCO MICHELE (ALBA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZO NICOLOSALVATORE (ASCA) GUERRA LUCA ENRICO (CAMERI CALCIO SQ.B)

GAROUI ADAM AMINE (G.A.R. REBAUDENGO) PIZZATO NICOLO (IVREA CALCIO ASD)

ZOMORROUD ILIAS (S.SECONDO A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GJINI ANDREA (ACCADEMIA BORGOMANERO1961) DANIELE MATTIA DAVIDE (ACQUI F.C. SSDARL)

PALUMBO DAVIDE GIUSEPPE (ACQUI F.C. SSDARL) CAMERANO FRANCESCO (ALBA CALCIO)

GIRIBALDI RICCARDO (ALBA CALCIO) SALA SIMONE (ASCA)

KURTI DEVIN (BUSCA 1920 A R.L.) BOZZOLA MATTEO (CAMERI CALCIO SQ.B)

GRECO EDOARDO (CAMERI CALCIO SQ.B) DUO NICOLO (FUTUROGIOVANI VILIANENSIS)

IANNIBELLI FRANCESCO (FUTUROGIOVANI VILIANENSIS) GASTALDO LORIS (OVADESE SSDARL)

GRAMAGLIA PIETRO (POLISPORTIVA GARINO) CHAWLA DANIEL (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

FRANCO TOMMASO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) BARCELLONA ANDREA MARIO (SOMMARIVESE)

KODRA DANIEL (VALLE PO) DI MATTEO EMANUELE (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

TORNEO WALKING FOOTBALL CATEGORIA OVER 60

GARE DEL 16/ 6/2024

- GARA TORINO WALKING FOOTBALL – W.F. ROLANDO ALESSANDRIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANTOVANI FABIO

(W.F. ROLANDO ALESSANDRIA)

TORNEO INTERNAZIONALE “SUMMER VILLAGE CUP”

(dal comunicato ufficiale n. 82 della Delegazione Distrettuale San Dona' Portogruaro)

Gara del 09/06/2024

MUSILE MILLE – CUMIANA SPORT (TO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/08/2024

SAVINO TOMMASO (CUMIANA SPORT)

Perché, nonostante l'espulsione comminatagli, rimane in panchina fino al termine della gara.

DIRIGENTI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/06/2024

D'AGOSTINO ENZO (CUMIANA SPORT)

SQUALIFICA FINO 30/09/2024

ALFANO MASSIMILIANO (CUMIANA SPORT)

Perché, nonostante l'espulsione comminatagli, rimane in panchina e a fine gara insulta l'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/10/2024

VIETTI RICCARDO (CUMIANA SPORT)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario e per offese all'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 30/09/2024

D'AGOSTINO ALESSIO (CUMIANA SPORT)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

PUSSETTO LORENZO (CUMIANA SPORT)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Gli Atti Ufficiali della partita verranno inoltrati alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE FEDERALE D'APPELLO

a) LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello - Presidente
Salvatore Lombardo - Componente
Luca Cestaro - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0136/CFA/2023-2024 proposto dal Presidente federale in data 13.05.2024

contro

Sig. Alessandro Principato
per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle d'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 67 del 14.03.2024;

visto il reclamo con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza del 03.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Daniele Maffeis e udito l'Avv. Gabriele Odino per il Sig. Alessandro Principato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo notificato il 13.05.2024, successivamente depositato presso la Segreteria di questa Corte, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell'art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d'ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle d'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 67 del 14.03.2024, relativa alla sanzione inflitta al Sig. Alessandro Principato, tesserato per la Società A.S.D. Candiolo, conseguentemente alla condotta dallo stesso tenuta nei confronti dell'arbitro, in occasione della gara "A.S.D. Candiolo - A.S.D. Polisport Castagnole" del 18.02.2024.

1.1 In data 18.02.2024, si svolgeva la gara tra l'A.S.D. Candiolo (d'ora in poi Candiolo) e la A.S.D. Polisport Castagnole (d'ora in poi Polisport Castagnole) valevole per il Campionato regionale Piemonte, Seconda Categoria, Girone E.

Al minuto 41 del primo tempo, Alessandro Principato, tesserato del Candiolo, veniva espulso nelle circostanze così precisamente descritte nel referto arbitrale (All. 2): "Dopo aver fischiato un fallo a favore degli avversari, mi urla un 'pezzo di cane morto'. Dopo la notifica dell'espulsione, iniziava a protestare aggressivamente. Volutamente, mi pesta il piede destro. Al mio invito di allontanarsi da me, replica 'a me non frega un cazzo, la carriera l'ho finita'. Proseguendo con insulti e proteste, tipo 'coglione ma che cazzo fai', mi stringe in maniera violenta il capezzolo destro, causandomi parecchio dolore, poi proseguito fino a oltre metà secondo tempo. Esce dal campo continuando con ingiurie nei confronti del sottoscritto, minacciandomi con parole quali 'tanto poi ci vediamo fuori' 'ti aspetto fuori' 'ti prendo a botte' 'figlio di puttana' 'a me non frega un cazzo' 'tanto poi devi uscire di qui, ci vediamo dopo'. La lenta uscita dal campo ha causato una lunga perdita di tempo" (enfasi aggiunta).

1.2 Il successivo 22.02.2024, il Giudice Sportivo territoriale, con decisione di cui al C.U. n. 61/2024, comminava al Sig. Alessandro Principato la “squalifica fino al 22/2/2026 (...) Per condotta violenta ai danni dell’arbitro”.

Il Sig. Alessandro Principato presentava reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale, la quale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 14.03.2024, lo accoglieva e così riduceva “l’entità della squalifica a carico di Principato Alessandro rideterminandone la durata fino al 31.5.2024”, perché riconosceva bensì che “La visione del filmato prodotto non sembra in alcun modo idonea a smentire la precisa descrizione dell’arbitro (...)”, ma osservava poi che “la vicinanza tra i protagonisti del fatto autorizza ad avanzare qualche dubbio in relazione alla volontarietà del pestone ed alle intenzioni sottese al verosimile stratonamento con interessamento del capezzolo posto in essere dal Principato” e che “alla luce della elevata previsione sanzionatoria, l’accertamento della integrale corrispondenza del fatto alla definizione riportata sia doveroso e, nel caso di specie, gli atti del giocatore, pur essendo impetuosi, incontrollati e connotati da eccessiva aggressività, non sembrano essere univocamente diretti, al pari di un calcio, un pugno o una testata, a ledere l’integrità fisica del direttore di gara. Come ha correttamente sostenuto la difesa, la condotta del Principato si configura come gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara con contatto fisico a norma dell’art. 36 lett. b) C.G.S.”.

1.3 Il Presidente FIGC ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS chiedendo “ che l’adita Corte Federale di Appello (...) voglia riformare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 67 del 14 marzo 2024 e che Voglia comminare al tesserato Alessandro Principato altra e più grave sanzione valutata di giustizia”, e ciò sul presupposto che il filmato, posto dalla Corte sportiva di appello territoriale alla base della motivazione secondo cui “la vicinanza tra i protagonisti del fatto autorizza ad avanzare qualche dubbio in relazione alla volontarietà del pestone ed alle intenzioni sottese al verosimile stratonamento”, è stato prodotto (i) senza alcuna indicazione circa “la provenienza” e (ii) per la prima volta innanzi alla Corte sportiva di appello territoriale, e pertanto in violazione dell’art. 61 CGS.

Il Presidente FIGC argomenta che si tratta di “ condotta violenta” ai sensi dell’art. 35, comma 1 CGS e che la corretta qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 2 CGS FIGC comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della società di cui al successivo comma 7.

2. Il Sig. Alessandro Principato, con memoria difensiva depositata il 6 maggio 2024, ha chiesto il rigetto integrale del reclamo ed ha sostenuto che la narrazione dei fatti, contenuta nel referto del Direttore di gara, sarebbe “frutto di un’erronea ed estremizzata narrazione dei fatti”, perché la sua protesta si sarebbe limitata ad uno scontro verbale con il Direttore di gara, nel corso del quale egli avrebbe bensì rivolto frasi ingiuriose e offensive, ma non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti del Direttore di gara.

Secondo il Sig. Alessandro Principato “ l’art. 61 comma 3 disciplina le (ed è applicabile soltanto alle) fattispecie in cui: - un tesserato viene sanzionato dall’arbitro (con un provvedimento di ammonizione o di espulsione) per aver tenuto una condotta violenta; - e il medesimo tesserato, per dimostrare di non aver commesso il fatto violento sanzionato dall’arbitro (con l’ammonizione o l’espulsione), chiede l’esame di un filmato da cui risulta che egli non ha commesso il fatto oggetto di sanzione da parte dell’arbitro. In questi casi, il tesserato è consapevole della condotta violenta ad esso addebitata dal Direttore di gara con la sanzione dell’ammonizione/espulsione. Sicché, sempre in questi casi, se il tesserato stesso intende contestare la sanzione inflitta dall’arbitro mediante la produzione di un filmato egli deve rispettare i termini e le modalità di deposito previste dall’art. 61 del C.G.S.”. Nella ricostruzione che propone, il Sig. Alessandro Principato sarebbe stato “ sanzionato con l’espulsione dal Direttore di gara non già per una condotta violenta (...), bensì per aver rivolto una frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara” e “con il reclamo proposto alla Corte sportiva d’appello territoriale (in cui è stato prodotto il video in questione) il signor Principato non (avrebbe) contestato l’espulsione comminata nei suoi confronti dall’arbitro, ma (...) la sanzione della squalifica di due anni a lui inflitta dal Giudice sportivo territoriale sulla base dell’erronea ricostruzione dei fatti avvenuti a seguito della sua espulsione (ricostruzione dei fatti che, ovviamente, è stata conosciuta dal signor Principato soltanto dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante la decisione del Giudice sportivo territoriale)”. Pertanto “la produzione del video effettuata dal signor Principato in sede di reclamo davanti alla Corte sportiva d’appello non (sarebbe) regolata dall’art. 61 del C.G.S., ma (sarebbe)

soggetta all'applicazione degli ordinari termini di deposito degli atti difensivi di cui agli art. 71 e seguenti del C.G.S.". Diversamente da quanto si legge nel referto di gara, secondo il Sig. Alessandro Principato sarebbe "verosimile ritenere che in conseguenza dell'elevato numero di persone presenti intorno al Direttore di gara quest'ultimo abbia subito accidentalmente e involontariamente un pestone da parte di uno dei tanti calciatori presenti intorno a lui" e sarebbe "possibile ritenere che, in conseguenza della confusione e della concitazione generate dalle numerose persone accorse a protestare, l'arbitro sia stato toccato sul petto in maniera del tutto accidentale e involontaria". E di conseguenza, la condotta sarebbe "sussumibile nella previsione dell'art. 36 comma 1 lett. b)" e "non trov(erebbero) applicazione le sanzioni amministrative di cui all'art. 35 comma 7 a carico della società di appartenenza del medesimo signor Principato".

In conclusione, chiede di "respingere il reclamo proposto dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio poiché infondato; e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione della Corte sportiva territoriale d'appello che ha modificato la squalifica comminata al signor Principato riducendola dal 22.2.2026 al 31.5.2024".

3. In data 3 giugno 2024 si è tenuta l'udienza dinanzi alle Sezioni Unite alla quale ha partecipato in rappresentanza del Sig. Alessandro Principato l'Avv. Gabriele Odino che ha illustrato oralmente le tesi difensive esposte in memoria. All'esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall'art. 102 CGS tutela la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS. UU. 119/2023-2024).

5. Ai sensi dell'art. 61 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara sono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

La prova privilegiata è contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Gli atti ufficiali, tra cui il referto dell'arbitro, sono caratterizzati da assoluta primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

6. L'art. 58, comma 1, CGS indica le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo il mezzo di prova rappresentato dai filmati audiovisivi, limitandole ai "casi previsti dall'ordinamento federale", tra i quali rientra il caso in cui il tesserato non ha "in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta (...)" (art. 61, comma 3 CGS). Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Al di fuori dei casi previsti, l'utilizzo dei filmati audiovisivi non è consentito (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e fa fede il referto dell'arbitro. L'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice della giustizia sportiva – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono – si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma

6, CGS). Nel caso in esame la produzione del filmato è inammissibile, perché è avvenuta soltanto davanti alla Corte sportiva di appello territoriale. L'interpretazione, proposta dal Sig. Alessandro Principato, secondo cui il termine delle ore 16:00 del giorno ferialo successivo a quello della gara non si applica se la "condotta violenta" è successiva alla sanzione dell'arbitro, non è accoglibile, perché "il fatto di condotta violenta", così come considerato dall'art. 61 CGS, è unitario, e comprende sia la fase della condotta che precede, sia quella che segue la sanzione dell'arbitro, anche ammesso che sia materialmente possibile in punto di fatto identificare una cesura precisa fra i due momenti. Se fosse corretta l'interpretazione proposta dal Sig. Alessandro Principato, il tesserato che tiene una "condotta violenta" dopo esser stato sanzionato dall'arbitro non sarebbe tenuto a rispettare il termine di cui all'art. 61 CGS e così godrebbe di un regime di preclusioni più benevolo rispetto al tesserato che per una simile condotta è stato sanzionato, e l'assurdità della conseguenza conferma l'erroneità dell'interpretazione proposta.

Stante l'inammissibilità della produzione del filmato, resta fermo l'accertamento della condotta che si legge nel referto arbitrale, e così il pestone del piede destro e la stretta violenta del capezzolo destro, che integrano, ciascuna, una "condotta violenta" in senso fisico, così come integrano una condotta violenta in senso psicologico le minacce ("tanto poi ci vediamo fuori" 'ti aspetto fuori' 'ti prendo a botte', 'tanto poi devi uscire di qui, ci vediamo dopo'), perché la lesione dell'integrità psichica quale si realizza con una minaccia non è meno grave della lesione dell'integrità fisica del Direttore di gara.

Ne discende la lineare, e pienamente giustificata nel caso di specie, applicazione dell'art. 35, comma 2 CGS FIGC a mente del quale "I calciatori (...) che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica".

7. Si applica l'art. 35, comma 7 CGS FIGC a mente del quale "Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi".

Pertanto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7, del CGS FIGC.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Alessandro Principato la sanzione della squalifica fino al 22.02.2026, applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7, del C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'estensore
Daniele Maffei

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

b) LA CORTE FEDERALE D'APPELLO **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello - Presidente
Francesca Morelli - Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0130/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 6.05.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0209 del 29.04.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 4 giugno 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Alessandro D'Oria per i reclamanti; nessuno è comparso per il signor Vittoriano Para e la società ASD Academy Torino Rondissone.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con lodo del 19 ottobre 2023, pubblicato sul CU n. 5/2023, il Collegio arbitrale della Lega nazionale dilettanti, giudicando sul ricorso proposto dal signor Roberto Siclari - allenatore dilettante iscritto nei ruoli del STF, già allenatore in prima della società ASD Academy Torino Rondissone, partecipante al campionato giovanissimi fascia B U 14 maschile Piemonte-Valle d'Aosta nella stagione sportiva 2022-2023 - per ottenere il residuo del premio di tesseramento pattuito e asseritamente non corrisposto per l'intero, lo ha accolto e, per l'effetto, ha dichiarato l'obbligo della società di corrispondere al ricorrente la somma di € 1.900,00, oltre ad € 5,00 di interessi equitativamente calcolati, con maggiorazione al tasso legale sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Il Collegio arbitrale, nel contempo, ha disposto l'invio degli atti alla Procura federale affinché fossero assunte le determinazioni competenti con riferimento all'accordo economico sottoscritto dalla società e dal Siclari, da quest'ultimo depositato agli atti del procedimento, che all'art. 10 avrebbe previsto la violazione della clausola compromissoria.

La Procura federale ha quindi avviato una istruttoria ascoltando il tecnico e il presidente della società e acquisendo varia documentazione.

Con atto del 2 febbraio 2024, la Procura federale ha comunicato agli interessati la avvenuta conclusione delle indagini.

Il successivo 20 marzo signor Siclari ha convenuto con la Procura federale l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 126 CGS (3 mesi di squalifica in luogo di 6).

2. Con atto adottato in pari data, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale:
- il signor Vittoriano Para, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Academy Torino Rondissone, per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, CGS, in relazione all'art. 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto della FIGC, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023, in qualità di legale rappresentante della predetta società, un accordo economico con il tecnico signor Roberto Siclari contenente una clausola (denominata "Articolo. 10. Clausola compromissoria") elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio arbitrale, in violazione dei principi dell'Ordinamento federale e in particolare dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 dal Consiglio nazionale del CONI, rubricato "Clausola Compromissoria", in cui si legge che "gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo";

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver corrisposto all'allenatore signor Siclari la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 34/20, pubblicato con comunicato ufficiale n. 5/2023 - riunione del 19 ottobre 2023, comunicato alla società con notifica effettuata in data 27 ottobre 2023 a mezzo pec e successivamente rinnovata mediante posta raccomandata in data 13 novembre 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;

- la società ASD Academy Torino Rondissone per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte ascritte al presidente signor Para e al tecnico signor Siclari.

3. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta - LND, cui ha rimesso gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

4. Con reclamo del 3 maggio 2024, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado chiedendone la riforma, con rinvio della causa al Tribunale federale nazionale o, in alternativa, la decisione nel merito con irrogazione delle sanzioni richieste nel precedente grado di giudizio (per il signor Para: 6 mesi di inibizione; per la società: 4 punti di penalizzazione in classifica, di cui 3

per la violazione relativa alla clausola compromissoria e 1 per la mancata ottemperanza del lodo, nonché l'ammenda di € 600,00) ovvero di quelle ritenute congrue e di giustizia. Come in primo grado, non si sono costituiti in giudizio i deferiti, cui - per l'inesistenza o il mancato funzionamento della pec - il reclamo è stato notificato mediante il servizio postale, come attestano gli avvisi di ricevimento in atti.

5. All'udienza del 4 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l'intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Come detto in narrativa, nel primo grado di giudizio il Tribunale federale nazionale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta ritenendo non sussistere i presupposti di applicazione dell'art. 84, comma 1, lett. a), CGS, nel testo attualmente vigente.

A seguito della modifica introdotta con il comunicato ufficiale n. 24/A del 20 luglio 2021, la norma dispone che il Tribunale federale a livello nazionale - Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine "ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali".

Ad avviso del primo giudice, avendo il tecnico coinvolto nella vicenda richiesto e ottenuto l'applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell'art. 126, comma 1, CGS, e dunque dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ma prima di quella dell'atto di deferimento, non si sarebbe determinata la competenza funzionale del Tribunale nazionale, chiamato a decidere - sulla scorta appunto del deferimento, al momento del quale andrebbe individuata la competenza - solo nei confronti del presidente signor Para e della società ASD Academy Torino Rondissone. La Procura federale contesta questa lettura della norma e riafferma la competenza del Tribunale nazionale sul rilievo che "l'organo giudicante [sarebbe] chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche e soprattutto la posizione del tecnico che ha concordato con la Procura Federale la sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; tanto al fine di accertare la responsabilità disciplinare del presidente della società che ha sottoscritto unitamente al tecnico un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia".

7. Sull'interpretazione del più volte ricordato art. 84, comma 1, lett. a), CGS, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte federale d'appello, le quali - con la decisione n. 34/2022-2023 - hanno enunciato il principio di diritto che segue.

"Ai sensi dell'art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie".

In definitiva, l'imputazione di un fatto disciplinarmente rilevante a un tecnico e il successivo deferimento che ne deriva, all'esito dell'indagine, finiscono per attrarre nella competenza funzionale del Tribunale nazionale la cognizione delle condotte di altri soggetti legati a quel fatto da un rapporto di connessione oggettiva.

La presente vicenda si distingue però da quella a suo tempo decisa dalle Sezioni unite proprio per la mancanza dell'atto di deferimento nei confronti del tecnico.

8. In seguito, con recentissima decisione (n. 125/2023-2024), le stesse Sezioni unite sono tornate a occuparsi della questione con riguardo a un caso del tutto sovrapponibile, sotto il profilo in questione, a quello qui in esame.

All'esito del giudizio, le Sezioni unite hanno specificato il principio di diritto già dettato con la decisione n. 34/2023-2024:

"Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell'art. 84 CGS (così come modificato

dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all'art. 80 CGS, sia quando esse, nell'ambito dell'attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all'organo giudicante predeterminato dal legislatore federale".

Si tratta di un precedente in termini, al quale si rinvia per un esame dettagliato dei diversi profili della questione, pure con riguardo al rapporto fra spostamento della competenza per connessione e rispetto del principio del giudice naturale, che non ne risulta in alcun modo violato. Precedente che merita piena condivisione, anche sulla scorta delle considerazioni che seguono.

9. Analogamente a quanto disposto per le questioni relative ai tesseramenti (Corte fed. app., Sez. un., n. 12/2022-2023) o per quelle concernenti gli appartenenti all'AIA (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023/2024, e successiva giurisprudenza conforme), il legislatore federale ha avvertito l'esigenza di concentrare a livello nazionale la competenza giustiziale di primo grado circa le questioni relative ai tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del relativo settore, per assicurare uniformità di giurisprudenza ed evitare decisioni contrastanti in una materia ritenuta particolarmente delicata e bisognosa di una attenzione particolare. Per certi versi, il legislatore ha fatto applicazione specifica della regola sancita dall'art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, secondo il quale - nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale - "[l]a competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale".

Ora, se è il fatto ascritto al tecnico a dettare il "tono" della controversia e a determinare la competenza a conoscerne, non può essere decisiva la circostanza che, all'esito della fase pre-processuale, il tecnico medesimo si sia sottratto al procedimento disciplinare (in senso stretto) raggiungendo con la Procura federale un accordo ai sensi dell'art. 126, comma 1, CGS.

D'altronde, sempre in tema di determinazione della competenza per connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati, nella ricordata decisione n. 34/2022-2023 questa Corte federale d'appello ha osservato che, in tema di illeciti disciplinari di appartenenti al settore tecnico, la competenza si definisce in ragione della "medesima vicenda sostanziale". E, come correttamente rileva la Procura federale, appare incongruo che per il dirigente di una società militante in un campionato a livello territoriale, coinvolto nell'illecito, sia in linea di principio competente il Tribunale federale nazionale, e che nel solo caso in cui il tecnico abbia concordato la sanzione, la competenza medesima trapassi al Tribunale federale territoriale, sebbene il giudice debba comunque valutare, sia pure incidentalmente, la condotta del tecnico stesso.

10. In senso contrario, non appare decisiva l'obiezione di natura letterale mossa dal Tribunale federale nazionale, e cioè che - per espresso dettato dell'art. 84, comma 1, lett. a), CGS - la competenza si radicherebbe al momento del deferimento e con riguardo a questo.

Questo argomento, infatti, non considera adeguatamente la struttura del procedimento disciplinare sportivo, nel quale - sebbene il nuovo Codice del 2019 ne abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione - non è possibile contrapporre una fase propriamente "procedimentale", con finalità prevalentemente istruttoria (peraltro nella fattispecie esauritasi prima della richiesta e dell'applicazione della sanzione concordata), e una fase "processuale" in senso stretto, che inizia con il deferimento. Questa caratteristica emerge già nella formulazione dell'art. 45 CGS, che individua in modo unitario gli Organi del "sistema" della giustizia sportiva, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Con la conseguenza, ad esempio, che il concetto di "pendenza" del procedimento va riferito all'intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell'apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell'incolpato (Corte fed. app., Sez. un., n. 30/2019-2020, con riguardo alla norma transitoria dell'art. 142 CGS, ma sulla base di rilievi di carattere sistematico generale, suscettibili

di essere applicati anche ai fini della determinazione o dello spostamento della competenza nelle ipotesi di connessione oggettiva delle condotte rimproverate; e, sulla scia, Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024).

11. La competenza funzionale del Tribunale federale nazionale va dunque affermata in relazione all'emersione - sia al momento dell'iscrizione nel registro ex art. 119, comma 2, CGS, sia eventualmente anche in un momento successivo, alla luce degli sviluppi dell'istruttoria - di una condotta astrattamente imputabile al tecnico a titolo di illecito disciplinare. E su questa competenza non incidono gli eventuali passaggi procedurali che possano interessare il tecnico medesimo: non il patteggiamento ex art. 126 CGS, perché la mancata esecuzione dell'accordo consente alla Procura federale - ai sensi del comma 6 - di esercitare nuovamente i suoi poteri d'azione; e nemmeno l'archiviazione, in quanto, dopo l'adozione del relativo provvedimento, la Procura federale - ex art. 122, comma 4, CGS - può disporre la riapertura delle indagini. Con la conseguenza che, in contrasto con il criterio del *simultaneus processus*, nell'uno come nell'altro caso, si verifichi il rischio di contrasti di giudicati quante volte, seguendo la prospettazione del primo giudice, a pronunziarsi sulla posizione del dirigente o della società fosse stato il Tribunale federale territoriale (Corte fed. app., Sez. un., 125/2023-2024).

Pertanto, ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all'atto che chiude la fase delle indagini in relazione al tecnico, cioè - a seconda dei casi - all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione (Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024).

12. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo in questione deve essere accolto e riaffermata la competenza del Tribunale federale nazionale, riformando in tal senso la decisione impugnata.

13. Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell'art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS.

Il Collegio non ignora che, nella citata decisione n. 125/2023-2024, le Sezioni unite hanno affrontato il punto della competenza per poi restituire gli atti al primo giudice. Ritiene però essersi trattato di una eccezione, giustificata dalla novità e dalla particolarissima rilevanza della questione di diritto affrontata, risolta la quale nulla impedisce di rientrare nel solco della giurisprudenza più recente. A tenore di questa, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado legittimano l'annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (per tutte: Corte fed. app., Sez. un., n. 2, n. 8, n. 9/2023-2024, e successive decisioni conformi). Né può essere citata in senso contrario Corte fed. app., Sez. un., n. 106/2023-2024, che, decidendo sulla competenza a conoscere di una controversia riguardante anche un allenatore, ha annullato con rinvio la decisione di primo grado in ragione della particolarità della vicenda, segnata dalla scissione della posizione processuale dei soggetti deferiti, ritenendo indispensabile far prevalere l'esigenza di evitare conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento.

La causa può essere dunque vagliata nel merito, in relazione al quale il deferimento disposto dalla Procura federale appare fondato rispetto ai fatti contestati in entrambi i capi di incolpazione.

14. Quanto alla contestazione sub a) (elusione del c.d. vincolo di giustizia), è in atti il contratto di collaborazione sportiva sottoscritto fra il tecnico e la società, che all'art. 10 dispone: "Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno regolate direttamente tra le parti contraenti". Tale clausola è rivolta a eludere l'applicazione dei rimedi predisposti dall'ordinamento federale e si pone in contrasto con il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI e dell'art. 30 dello Statuto della FIGC. Come è stato rilevato, la previsione a livello statutario del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive. La finalità dell'istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica, economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l'ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione - a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva - a processi di composizione interni (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, 30 settembre 2013, lodo De Lucia). Ne deriva l'applicabilità dell'art. 34 CGS, il quale enumera due distinte ipotesi, soggette ad un diverso regime

sanzionatorio. Nella fattispecie, la Procura federale contesta la violazione del comma 1 il quale, nel fare uso in forma ellittica dell'avverbio "comunque", reca una clausola generale volta a sanzionare comportamenti non espressamente circostanziati, ma unificati dalla volontà di sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva e, dunque, tipizzati nella loro finalità elusiva o violativa del vincolo medesimo. Di conseguenza, la violazione delle pertinenti norme si realizza non solo in caso di ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche - come nel caso di specie - nella pattuizione di una clausola espressamente derogatoria della competenza arbitrale (Corte fed. app., Sez. un., n. 57/2022-2023).

15. Parimenti fondata è la contestazione sub b) (mancato pagamento della somma accertata dal lodo arbitrale). A questo proposito, va rilevato che la notifica del lodo alla ASD Academy Torino Rondissone non sembra essere andata a buon fine sia nella forma della pec che in quella della posta raccomandata. E ciò, verosimilmente, a causa della inattività della società, dichiarata dal presidente Para nel corso delle audizioni svoltesi in istruttoria. Peraltro, proprio dall'audizione del 20 dicembre 2023, risulta che, almeno da quella data, il presidente e legale rappresentante aveva piena conoscenza del contenuto decisivo del lodo e a esso non ha poi adempiuto nel prescritto termine di trenta giorni (secondo quanto prevede l'art. 94 ter, ora comma 5, delle NOIF), dichiarando anzi di non avere alcuna intenzione di provvedere. È dunque evidente la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

16. Passando alla determinazione della natura e della misura delle sanzioni da infliggere ai deferiti, il Collegio - quanto all'incolpazione sub a) - ritiene di dare rilievo alla speciale tenuità del fatto, tenuto conto sia della generica e atecnica formulazione della clausola contestata, sia del tipo di campionato di riferimento (campionato giovanissimi fascia B U 14 maschile).

Tale particolarità dell'illecito può integrare, e in concreto integra, una di quelle ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell'art. 13 CGS, le quali rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (Corte fed. app., Sez. un., n. 1/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, n. 58/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 119/2023-2024). Questo consente inoltre alla Corte di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (Corte fed. app., Sez. un., n. 89/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 99/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 63/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 67/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 70/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 86/2022-2023; Corte fed. app., sez. I, n. 124/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 94/2021-2022). E ciò, vista l'assoluta peculiarità del caso, anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo alla penalizzazione in classifica nel caso di violazione del vincolo di giustizia, escluderebbe il potere del giudice di rideterminare discrezionalmente la penalizzazione in misura inferiore al minimo edittale al fine di garantire la regolarità del campionato (Corte fed. app., Sez. un., n. 73/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. un., n. 57/2022-2023).

17. In definitiva, il Collegio ritiene congruo sanzionare nei termini seguenti gli illeciti disciplinari accertati:

- per il signor Para: (i) quanto all'incolpazione sub a) - ex art. 34 commi 1 e 2, CGS - l'inibizione di 8 (otto) mesi e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00);

(ii) quanto all'incolpazione sub b) - ex art. 31, comma 7, CGS - l'inibizione di 6 (sei) mesi; per un totale di 14 (quattordici) mesi di inibizione, oltre all'ammenda;

- per la società ASD Academy Torino Rondissone:

(i) quanto all'incolpazione sub a) - ex art. 34, commi 1 e 2, CGS - la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00);

(ii) quanto all'incolpazione sub b) - ex art. 31, comma 6, CGS - la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; per un totale di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all'ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, decidendo nel merito, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Vittoriano Para: l'inibizione di mesi 14 (quattordici) e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00);
- alla società A.S.D. Academy Torino Rondissone: la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00). Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'estensore
Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 20 Giugno 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



VARIAZIONI GARE

(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 20/6/2024)

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 PER CAMPIONATO UNDER 15 REG.

GIRONE 1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/06/2024	3 R	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	GRAVELLONA SAN PIETRO				FEDELE "NINO" MARGAROLI BORGOMANERO VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/06/2024	3 R	ATLETICO C.B.L.	IVREA CALCIO ASD				GIUSEPPE BERTOLONE CORIO VIA REGIONE CASE TENQUA



COMUNICATO UFFICIALE N. 431
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 521/AA al n. 528/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 521/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pasquale GIGLIO, e della società U.S.D. GAR RABAUDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GIGLIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. G.A.R. Rebaudengo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

U.S.D. GAR RABAUDENGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Pasquale GIGLIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GIGLIO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. GAR RABAUDENGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale GIGLIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. GAR RABAUDENGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 522/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Edoardo ALLEGRI, Riccardo TESTA, e Marco TREGHINI delle società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, A.S.D. ACADEMY LIVORNO SSDARL e OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO ALLEGRI, componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, nonché presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Livorno Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. L. T., tesserato per la società A.S.D. Academy Livorno S.S.D., al raggiungimento di un accordo di tesseramento dello stesso con la società A.S.D. Atletico Portuale Livorno; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2021 così come modificato dal D. lgs. 120/2023, che fa divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, ricoperto la carica di presidente della società A.S.D. Atletico Livorno Academy unitamente alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Atletico Livorno del 11.8.2023 della categoria Giovanissimi, svoltasi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

RICCARDO TESTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e

comunque non impedito, l'organizzazione delle seguenti gare amichevoli svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana L.N.D.: S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Atletico Livorno dell'11.8.2023 della categoria giovanissimi, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Olmoponte del 24.8.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell'1.11.2023;

MARCO TREGHINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olmoponte Arezzo S. Firmina all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Olmoponte svoltasi in data 24.8.2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Allegri;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Riccardo Testa ed il sig. Edoardo Allegri;

OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Marco Treghini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edoardo ALLEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L. e Marco TREGHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione

e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo ALLEGRI, di 1 (uno) mese di inibizione e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo TESTA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco TREGHINI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., di 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 523/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo BELLO, Danilo TINELLI e Davide IGUERA, e delle società USD CARRARA 90 e USD CASELETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO BELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice, consentito e comunque non impedito che in data 4.2.2024 si svolgesse il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Tinelli, nonché per avere consentito allo stesso di organizzare e realizzare in data 4.2.2024 il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DANILO TINELLI, persona che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Carrara 90, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, disputato in data 4.2.2024 presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DAVIDE IGUERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Caselette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il sig. Alfredo Bello ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Tinelli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

USD CASELETTE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato rispettivamente il sig. Davide Iguera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo BELLO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CARRARA 90, dal Sig. Davide IGUERA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CASELETTE, e dal Sig. Danilo TINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo TINELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide IGUERA, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD CASELETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 524/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca SACCO, e della società VALENZANA MADDO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA SACCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Valenzana Mado SSD.ARL., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art 76, comma 2, delle N.O.I.F, per avere lo stesso impedito la partecipazione dei sigg.ri Luca Ventre ed Alberto De Simone, calciatori tesserati per la Valenzana Mado SSD. ARL., al raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 previsto in data 28.12.2023, ed in particolare per aver riferito al selezionatore della rappresentativa regionale Under 19 testualmente quanto segue: “non intendo assolutamente far partecipare i due ragazzi al raduno perché la priorità è il campionato e quindi la Valenzana, non la Rappresentativa Piemontese”;

VALENZANA MADDO SSD A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Sacco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SACCO e dal Sig. Luigi Abele Belloli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VALENZANA MADDO SSD A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca SACCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società VALENZANA MADDO SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 525/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nunzio GRASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NUNZIO GRASSO, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle N.O.I.F. per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l'accordo economico relativo al calciatore sig. Mohammed Khaleel, dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell'anno 2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nunzio GRASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nunzio GRASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 526/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA e Umberto SANTORO, e della società GSD LASCARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO GAETA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Bra A.S.D., consentito e comunque non impedito che la gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024, disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, sia stata invece disputata schierando undici calciatori contro undici in due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

UMBERTO SANTORO, all'epoca dei fatti allenatore responsabile esordienti U13 tesserato per la società GSD Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale allenatore responsabile esordienti U13, in occasione della gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024 disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, schierato undici calciatori contro undici e consentito che gli stessi giocassero due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

GSD LASCARIS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Gaeta e Santoro Umberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto SANTORO e dal Sig. Vincenzo GAETA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD LASCARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Umberto SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società GSD LASCARIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 527/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros LEVRATTO, Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e della società ASD MILLESIMO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EROS LEVRATTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCA LASIO, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Eros Levratto, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCIANO PICCARDO, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Eros Levratto, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette

TOMMASO VALENZISE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Argentina Arma, in violazione:

- del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;
- dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per le date 20.3.2024, 22.3.2024 e 25.3.2024 e senza addurre preventivamente alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

SIMONE SICILIANO, tecnico all'epoca dei fatti non tesserato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Tommaso Valenzise ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ALESSANDRO SCAPPATURA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Taggia, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Eros Levratto, Luca Lasio e Luciano Piccardo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e dal Sig. Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Eros LEVRATTO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca LASIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luciano PICCARDO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Tommaso VALENZISE, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone SICILIANO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di Competenza per il Sig. Alessandro SCAPPATURA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 528/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 701 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIAGO CALLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver schierato nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, in occasione delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

DIEGO CARLOTTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le distinte delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18, ed in entrambe delle quali erano inseriti i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso schierati nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511;

DAVIDE VESCIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ALESSANDRO CARLOTTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

MARCO COTRONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

VINCENZO MORABITO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

SIMONE ARGIRÒ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

JACOPO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ANDREA ROSSERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

TOMMASO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Tiago Calli, allenatore, Diego Carlotto, dirigente accompagnatore, e Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argirò, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e dal Sig. Leonardo FEA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tiago CALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Davide VESCIO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Alessandro CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Marco COTRONE, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Vincenzo MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Piemonte Regionale) per il Sig. Simone ARGIRÒ, di 1 (una) giornata di squalifica

da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Regionale Piemonte) per il Sig. Jacopo GROSSO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Andrea ROSSERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Tommaso GROSSO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 439 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 244/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.**

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e "apprendisti prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e "apprendiste prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 440
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 245/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D, per la stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre dicembre 2024**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 442 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 247/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati ~~dal 1° gennaio 2005 in poi nel primo semestre~~

<p>stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. **e contratti ad efficacia differita.**

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. **Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U.**

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie ~~con~~ **sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita)** prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni**, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/~~della~~ calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>	<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o **Divisione** della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività

efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo

periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla

di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/**calciatrice** già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già

data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

contratto con la società concedente il prestito.	contratto con la società concedente il prestito.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di **calciatore**/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società **dilettantistica di calcio femminile di Serie B** e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento **dal giorno indicato nel portale telematico con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.**
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.



COMUNICATO UFFICIALE N. 453
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
Stagione Sportiva 2023/2024

1) RISULTATI GARE DEL 16 GIUGNO 2024 (SECONDO TURNO – RITORNO)

FOSSANO CALCIO – CILIVERGHE MAZZANO	3 - 0
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA – MAGENTA	2 - 2
TERNI FOOTBALL CLUB – CAIRESE	0 - 2
TERRANUOVA TRAIANA – GIULIANOVA CALCIO 1924	1 - 1
CASTELFIDARDO – ZENITH PRATO	3 - 1
COSTA D'AMALFI – BISCEGLIE	2 - 1 (d.t.s.)

In base ai predetti risultati le Società CAIRESE, CASTELFIDARDO, COSTA D'AMALFI, FOSSANO CALCIO, MAGENTA e TERRANUOVA TRAIANA acquisiscono il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2024/2025.

2) RISULTATO GARA DEL 16 GIUGNO 2024 (SECONDO TURNO – ANDATA)

MODICA CALCIO – POMPEI	1 - 2
------------------------	-------

Si riporta di seguito il programma della gara di ritorno:

DOMENICA 23 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 RITORNO

POMPEI – MODICA CALCIO Campo "Vittorio Bellucci" – Pompei (NA) - sintetico

3) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dal Sostituto Avv. Mario Cappucci de Tschudy con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 17 giugno 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 3.000,00 COSTA D AMALFI

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 40 fumogeni) all'interno del settore loro riservato (R CdC).

Euro 1.200,00 CAIRESE

Per aver introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 2 petardi n° 3 fumogeni e n° 20 colpi di fuochi d'artificio) all' interno del settore loro riservato. (R CdC)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Euro 1.100,00 TERRANUOVA TRAIANA

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 4 petardi e n° 5 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 500,00 GIULIANOVA CALCIO 1924

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 3 petardi) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 500,00 MAGENTA

Per aver propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (n° 2 fumogeni) all'interno del settore loro riservato nonché una bottiglia d'acqua vuota nel settore riservato ai tifosi locali. (R CdC)

Euro 400,00 POL. MODICA CALCIO

Per avere propri sostenitori lanciato una bottiglia d'acqua semipiena sul terreno di gioco. (R CdC)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 17/ 8/2024

MARTINELLI ALESSIO (TERNI FOOTBALL CLUB)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo della Terna Arbitrale.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRUCCI PANTALEO (BISCEGLIE S.R.L.)

CRISPO GIUSEPPE (COSTA D AMALFI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROTO LUIGI (COSTA D AMALFI)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.

ZURLO GERMANO (MAGENTA)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BECATTINI MARCO (TERRANUOVA TRAIANA)

BEGGIO PAOLO (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DIANDA SALIF (TERNI FOOTBALL CLUB)

per avere, a gioco fermo, colpito con il tallone sul fianco ad un calciatore avversario steso a terra dopo aver subito un fallo.

PRIVITERA MATTIA (TERRANUOVA TRAIANA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PREZZABILE ALESSANDRO (POL. MODICA CALCIO)

Per aver a gioco fermo spintonato un calciatore avversario.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANNONI ALESSIO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDONI MATTIA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ROMEO SAMUELE (TERNI FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

NANAPERE EMMANUEL MONDAY (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

PEPE MARCO (COSTA D AMALFI)

CIRILLO ELIA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BALLATORE VINCENZO (POL. MODICA CALCIO)

PACILLI MARIO (TERNI FOOTBALL CLUB)

CIRAVEGNA BRANDO (ZENITH PRATO)

MIOTTO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

LANDI KATIO (COSTA D AMALFI)

CESARETTI ANDREA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

NOSSA DEVIS (MAGENTA)

FAMA CARMELO (POL. MODICA CALCIO)

BIANCO ANDREA (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FLAVIONI FRANCESCO (TERNI FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

KOUAME DIBI WILFRIED (BISCEGLIE S.R.L.)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

NICCOLINI FILIPPO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

AIANA MARCO (COSTA D AMALFI)

MARTINELLI PIETRO (COSTA D AMALFI)

STRINO MASSIMO (COSTA D AMALFI)

CAMPAGNA DARIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GIGLIO LORENZO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

MARCHIONNI LORENZO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

ZANON DAMIANO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

PEDROCCHI JORDAN (MAGENTA)

DIOP OUMAR (POL. MODICA CALCIO)

TOZZI BORSOI ROMANO (TERNI FOOTBALL CLUB)

VIVIANI LUCA (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (CAIRESE)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

NACCIARRITI LUCA (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

BELOTTI MAURO (CILIVERGHE MAZZANO)

CARUSO DOMENICO (COSTA D AMALFI)

MASSA FRANCESCO (COSTA D AMALFI)

RICCIO STEFANO (F.C. POMPEI)

MENINO MATTEO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MAFFIONE GENNARO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

NAPOLANO AGOSTINO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

GATTI ANDREA (MAGENTA)

PEROTTA LORENZO (MAGENTA)

BAGNATO ANDREA (TERNI FOOTBALL CLUB)

MARINI ALBERTO (TERRANUOVA TRAIANA)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336 entro il 25 giugno 2024, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete